


| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |

PC-046

Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino”

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)].

Annotazioni:

Il presente documento in Edizione 2 è stato completamente revisionato, portando all'eliminazione delle barre laterali di modifica.


Revisioni:

| Ediz. N° | Rev. N° | Data | Descrizione | Redazione | Verifica | Approvazione |
|----------|---------|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 1 | 0 | 26/03/2013 | Prima stesura | RAT | AQ/DQ | C.d.C |
| 2 | 2.1 | 25/01/2024 | Nuovo sistema controlli filiera a monte | RAT | AQ/DQ | CSI |

Con la firma della presente si accettano interamente i contenuti del presente Piano dei controlli costituito da n. 31 pagine.

DATA _____


_____ TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |

Indice

| | |
|--|----|
| INDICE | 2 |
| PREMESSA | 4 |
| 1 SCOPO | 4 |
| 1.1. Contenuto del documento..... | 4 |
| 1.2. Controlli e loro tipologia | 4 |
| 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 5 |
| 3 TERMINI, DEFINIZIONI, ACRONIMI..... | 7 |
| 4 SOGGETTI COINVOLTI | 9 |
| 5 ACCESSO AL SISTEMA DEI CONTROLLI | 10 |
| 5.1 Presentazione della richiesta di adesione al sistema dei controlli | 10 |
| 5.1.1 PRIMO CONTATTO | 10 |
| 5.1.1.1 Allevamenti..... | 10 |
| 5.1.1.2 Altri soggetti | 10 |
| 5.1.2 DOMANDA DI ADESIONE | 11 |
| 5.1.2.1 Allevamenti..... | 11 |
| 5.1.2.2 Altri soggetti | 11 |
| 5.2 Esame della domanda di adesione | 12 |
| 5.2.1 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE E COSTI DI CERTIFICAZIONE | 12 |
| 5.2.2 SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E COSTI CERTIFICAZIONE | 12 |
| 5.3 Verifica di riconoscimento del soggetto | 12 |
| 5.3.1 <u>per gli Allevamenti:</u> | 12 |
| 5.3.2 <u>per i Macelli e i Laboratori di Sezionamento:</u> | 13 |
| 5.3.3 <u>per i Salumifici e gli Stagionatori:</u> | 13 |
| 5.3.4 <u>per i Laboratori di Affettamento:</u> | 13 |
| 5.4 Riconoscimento | 13 |
| 5.5 Validità del riconoscimento | 13 |
| 5.6 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema | 14 |
| 5.7 Rinuncia o cessazione dell'attività e recesso dal sistema dei controlli con cancellazione dagli elenchi anagrafici | 14 |
| 6 REQUISITI DI CONFORMITÀ | 14 |
| 6.1 Disciplinare di produzione | 14 |
| 6.2 Requisiti Suini | 14 |
| 6.3 Requisiti Macelli e Laboratori di sezionamento | 15 |
| 6.4 Requisiti Salumifici e Laboratori di porzionatura, affettamento e confezionamento | 15 |
| 6.5 Requisiti del prodotto finito..... | 15 |
| 6.6 Adempimenti degli operatori riconosciuti | 15 |
| 7 PIANO DEI CONTROLLI | 16 |
| 7.1 Generalità | 16 |
| 7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive | 17 |
| 7.3 Criteri per l'esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima suini (allevatori/allevamenti) | 17 |
| 7.3.1 CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI | 17 |
| 7.3.2 ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI | 18 |
| 7.3.3 TIPO GENETICO:..... | 18 |
| 7.3.4 TATUAGGIO o ALTRO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO/TRACCIABILITÀ | 18 |
| 7.3.5 TRASFERIMENTO SUINI TRA ALLEVAMENTI (AT)..... | 19 |
| 7.3.6 INVIO DEI SUINI ALLA MACELLAZIONE..... | 19 |
| 7.3.7 ALLEVAMENTI CON ATTIVITÀ PROMISCUA..... | 19 |
| 7.4 Criteri per l'esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima (macelli) | 20 |
| 7.4.1 ADEMPIMENTI DEI MACELLI | 20 |
| 7.4.2 RISPETTO ALLE ATTESTAZIONI DI MACELLAZIONE (AM) | 20 |
| 7.4.3 RISPETTO DEL PESO MEDIO DELLA PARTITA | 21 |
| 7.4.4 RISPETTO ALL'ETÀ MINIMA DEI SUINI..... | 22 |
| 7.4.5 RISPETTO DELLO STATO SANITARIO E GENERALE | 22 |
| 7.4.6 RISPETTO DELLA CONSERVAZIONE DELLE CARNI | 22 |
| 7.4.7 RISPETTO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI MACELLAZIONE (DM)..... | 22 |
| 7.5 Criteri per l'esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima carne (laboratori di sezionamento) | 23 |
| 7.6 Criteri per l'esecuzione dei controlli ai produttori/salumifici/stabilimenti di lavorazione e agli affettatori/confezionatori del prodotto Salame Felino | 23 |
| 7.6.1 Ubicazione stabilimento | 23 |
| 7.6.2 Procedure relative ai prodotti da certificare..... | 24 |

Con la firma della presente pagina, congiuntamente alla prima pagina, si accettano interamente i contenuti del presente Piano dei controlli elencati nel sommario precedente.


| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 3 di 31 |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 7.6.3 | Approvvigionamento materie prime | 24 |
| 7.6.4 | Processo di produzione..... | 25 |
| 7.6.5 | Etichettatura del prodotto finito | 25 |
| 7.6.6 | Produzioni di tranci, affettati o prodotti spellati..... | 26 |
| 7.7 | Criteri per l’esecuzione dei controlli di conformità del prodotto finito | 26 |
| 8 | GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ | 30 |
| 8.1 | Non Conformità individuate da parte degli operatori della filiera | 30 |
| 8.2 | Non Conformità individuate da parte di ECEPA | 30 |
| 8.2.1 | ITER EMISSIONE NON CONFORMITÀ | 30 |
| 8.2.1.1 | Non Conformità Grave..... | 31 |
| 8.2.1.2 | Non Conformità Lieve | 31 |
| 8.3 | Reiterazione della medesima Non Conformità lieve | 31 |
| 9 | RECLAMI E APPELLI/RICORSI | 31 |
| 9.1 | Reclami | 31 |
| 9.2 | Ricorsi | 31 |
| 10 | RISERVATEZZA | 31 |

Con la firma della presente pagina, congiuntamente alla prima pagina, si accettano interamente i contenuti del presente Piano dei controlli elencati nel sommario precedente.

DATA _____

_____ **TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 4 di 31 |

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di un riconoscimento DOP o IGP siano ottenuti nel rispetto di un disciplinare e che la verifica di rispondenza ai requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da Organismi di Controllo autorizzati dagli Stati Membri.

ECEPA (Ente di certificazione prodotti agro alimentari) quale Organismo di Controllo iscritto nell’elenco degli Organismi di Controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Masaf ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99, ha definito il piano dei controlli (PdC) per lo svolgimento delle attività e le procedure che vengono attuate da ECEPA e dai soggetti della filiera per il controllo di conformità per il prodotto IGP Salame Felino (art. 7 del disciplinare di produzione).

Il PdC è costituito dal presente documento tecnico PC-046, dallo schema dei controlli e dal tariffario PC-045.

1 Scopo

Il presente documento descrive il sistema di controllo e lo schema di certificazione della IGP “Salame Felino”, così come depositato ed approvato dall’Autorità Nazionale di controllo. Esso riporta gli adempimenti e le procedure dei soggetti interessati al sistema di controllo attuato da ECEPA ai fini della produzione della IGP Salame Felino (Reg. UE N. 186/2013 del 5 marzo 2013.).

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano di controllo (PdC) del prodotto Salame Felino, ed è preparato secondo le istruzioni impartite dal Masaf per la redazione del Piano dei controlli delle carni trasformate DOP e IGP ed in particolare secondo “Le Linee Guida Piano dei Controlli della Filiera Suinicola a IG per Allevamenti – Macelli – Sezionatori (versione febbraio 2022)”. Esso sintetizza gli elementi essenziali del Disciplinare in atto e registrato con apposito regolamento (v. punto 2).

Copia del presente documento, approvato ai fini dell’autorizzazione dell’organismo di controllo, è quindi destinato ad essere notificato a tutti i soggetti interessati (allevatori, macellatori/sezionatori, produttori/salumifici, affettatori/confezionatori) ed a quanti richiedono il riconoscimento ad operare ai fini della IGP in epoca successiva alla sua più recente approvazione ministeriale.

Le verifiche per la certificazione ed il mantenimento dei requisiti sono svolte presso tutti i soggetti coinvolti nella filiera definita nel disciplinare di produzione, sotto la responsabilità dell’Organismo di Controllo autorizzato ECEPA con sede in Strada dell’Anselma, 5 - 29122 Piacenza (PC).

ECEPA, nell’esercizio della corrispondente funzione, relativamente alle esigenze coordinate con lo sviluppo di tutte le procedure descritte, con riferimento agli allevamenti, si avvale, in outsourcing, dell’attività dei Servizi di controllo degli OdC accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e iscritti nel relativo elenco presso il Masaf e che hanno stipulato una Convenzione regolamentante la suddivisione dei servizi e delle attività in favore della filiera suinicola tutelata delle DOP Prosciutto di San Daniele e Prosciutto di Parma: IFCQ Certificazioni srl, con sede in San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano 71, e CSQA Certificazioni srl, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano 74. Le modalità operative sono quelle definite dalla apposita convenzione con gli stessi, autorizzata dal Masaf. Con detta Convenzione, ECEPA acquisisce la possibilità di utilizzare il sistema informatico “Registro Italiano Filiera Tutelata” (“RIFT”) per la gestione dei flussi dei dati e della documentazione relativi alla materia prima indistinta.

1.1. Contenuto del documento


Il presente piano di controllo, redatto sulla base del disciplinare depositato c/o il Masaf e trasmesso ai competenti Servizi dell’U.E., riporta tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l’insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché esso possa essere identificato con la denominazione Salame Felino ed in particolare:

- la delimitazione della zona geografica per la produzione di Salame Felino;
- la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima, degli ingredienti e delle caratteristiche finali;
- la descrizione del metodo di ottenimento;
- i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto e dei suoi componenti;
- le modalità di presentazione al momento dell’immissione del prodotto al consumo/commercio;
- le procedure di controllo applicabili.

1.2. Controlli e loro tipologia

Il prodotto destinato a Salame Felino è sottoposto a controllo di conformità al disciplinare di produzione ed al presente piano di controllo. L’insieme complessivo dei controlli è costituito da:

- controlli interni (autocontrollo): corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte dai soggetti coinvolti nella filiera a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel disciplinare di produzione e nel piano di controllo approvato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 5 di 31 |

- controlli esterni (controlli di conformità): attuati da ECEPA, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture e sui controlli interni dei soggetti e prove sul prodotto.


Secondo quanto previsto nel presente piano di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico di ciascun soggetto della filiera sono originate le registrazioni che costituiscono evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Poiché le suddette registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive svolte da ECEPA, i soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da ECEPA.

2 Normativa di riferimento

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)].

Normativa nazionale:

- D. Lgs. n. 534 del 30 dicembre 1992: Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 526/99 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità Europea – legge comunitaria 1999 art 14, che ha sostituito l’art 53 della legge 128/98”;
- D.Lgs 19 novembre 2004 n. 297 inerente: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004;
- D. Lgs. del 8 febbraio 2006, n. 114: attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
- Legge 27.12.2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)” – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”;
- D. Lgs n. 193 del 6 novembre 2007: Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 novembre 2007 (AOOQPA – AOOQPA registro ufficiale 0022897), avente per oggetto: Piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte dei soggetti;
- Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 novembre 2007 (AOOQPA – AOOQPA registro ufficiale 0022966), avente per oggetto: Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche;
- Nota Mipaaf (DG PQA III) del 23 ottobre 2012 (prot. 0002039): traduzione dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”;
- Disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta “Salame Felino” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2013;
- Nota Mipaaf (DG VICO I) del 19 dicembre 2013 (prot. 0026712): trasmissione Decreto n. 26588 del 18 dicembre 2013 relativo a “Integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari”;
- D. Lgs. n. 52 del 11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale”;
- Decreto Mipaaf del 5 dicembre 2019 (prot. 0012390): pubblicato su G.U. Serie gen. n. 298 del 20 dicembre 2019 modalità per l’ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP;
- Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 04 marzo 2021 (nota prot. 0105162) avente per oggetto: Autorizzazione delle etichette delle DOP e delle IGP nei piani di controllo;
- Decreto Mipaaf del 10 giugno 2021 (prot. 0268840): pubblicato su G.U. Serie gen. n. 148 del 23 giugno 2021 modifica del decreto 5 dicembre 2019 dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP;
- Nota del Mipaaf - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.00355569 del 04/08/2021 - avente per oggetto: Aggiornamento Linee guida filiera suinicola;
- Nota Mipaaf (DG VICO I) del 18 ottobre 2021 (prot. 0539187): metodi di prova per il controllo analitico sulle produzioni IG;
- Nota Mipaaf (DG VICO I) del 16 dicembre 2021 (prot. 0663094): controlli analitici sulle produzioni IG;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP "Salame Felino" | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |

pag. 6 di 31

- Nota del Mipaaf - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.0075809 del 17/02/2022 - avente per oggetto: Aggiornamento Linee guida filiera suinicola.
- Decreto Ministeriale 56344 del 03 febbraio 2023: Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Normativa UE:


- Direttiva (CEE) n. 396/89 del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
- Dir. CE 20 marzo del 2000 n. 13: riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modifiche;
- Reg. CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Reg. (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Reg. (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale;
- Direttiva 2004/41/CE: abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e modifica le dir. 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE;
- Reg. (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Reg. CE n. 2074/2005 del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
- Reg. (CE) n. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE m. 922/72, n. 234/79, n. 1037/2001 e 1234/2007e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) 1151/2012 con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- Rettifica Regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 (GUUE n. L. 39/23 del 14 febbraio 2015);
- Regolamento (UE) 1012/2016 dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale;
- Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Normativa ISO

- UNI CEI EN ISO IEC 17025, settembre 2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto.

I fondamenti legislativi relativi alla macellazione delle carni e alla loro trasformazione sono costituiti dai seguenti disposti:

- ✓ R.D. del 20 dicembre 1928, n. 3298: Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle carni (G.U. n. 36 del 12 febbraio 1929);

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 7 di 31 |

- ✓ D.P.R. del 23 giugno 1972, n. 1066: Modificazioni all’art. 1 del R.D. del 20 dicembre 1928, n.3298 (G.U. n. 70 del 16 marzo 1973) e successive modificazioni;
- ✓ D.Lgs. 537/1992: attuazione della Direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
- ✓ D.Lgs. 286/1994: attuazione della Direttiva 91/497/CEE e 91/498/CEE concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.


Per quanto riguarda le norme per la lavorazione, il confezionamento, l'imballaggio e la somministrazione al pubblico dei prodotti a base di carne, valgono i seguenti dispositivi e i loro adeguamenti successivi:

- ✓ L. 283/62 (G.U. n. 139 del 4 giugno 1962) “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;
- ✓ D.P.R. del 23 agosto 1982, n. 777 “Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, e successive modifiche;
- ✓ Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, e successive modifiche;
- ✓ D.P.R. 194/88 - G.U. n. 135 del 10 giugno 1988 “Attuazione delle Direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327, 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1997, n.183” e successive modifiche;
- ✓ Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina” e successive modifiche;
- ✓ D.Lgs. n. 108 del 25 gennaio 1992, “Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” e successive modifiche;
- ✓ Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2007, “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE” e successive modifiche;
- ✓ D.Lgs n. 231 del 15 dicembre 2017, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”;
- ✓ D.Lgs. n. 181/03 - G.U. n. 167 del 21/07/03: attuazione della direttiva Ce 101/01 del 26/11/2001, sulla definizione merceologica di carne e successive modifiche.


3 Termini, definizioni, acronimi

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in genere le definizioni riportate nel Reg (UE) 1151/12, nel Reg (CE) 178/02, nel Reg (CE) 852/04, nel Reg (CE) 853/05 e nelle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065 valutazione della conformità, vocabolario e principi generali, e nelle linee guida della Nota del Mipaaf - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.0075809 del 17/02/2022 - avente per oggetto: Aggiornamento Linee guida filiera suinicola, con le seguenti integrazioni e richiami:

- **Allevamento:** sede in cui si svolge l’attività di crescita e/o custodia dei suini.
- **Allevatore:** operatore che svolge l’attività di riproduzione e/o crescita e/o custodia dei suini in conformità alle prescrizioni del disciplinare.
- **Attestato di Trasferimento (AT):** dichiarazione con la quale l’Allevamento attesta e quantifica che i suini che trasferisce ad altro Allevamento sono conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare.
- **Attestato per la Macellazione (AM):** dichiarazione con la quale l’Allevamento di Provenienza attesta e quantifica che i suini che invia alla macellazione sono conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare.
- **Attestazione di Conformità:** atto mediante il quale ECEPA dichiara che la produzione di Salame Felino rispetta le prescrizioni riportate nel Disciplinare di produzione Salame Felino e nel presente piano di controllo, approvati dalle Autorità competenti.
- **Autocontrollo (o Controllo interno):** verifica dei requisiti di conformità al disciplinare Salame Felino attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo.
- **Azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di Non Conformità esistenti.
- **Autorità di vigilanza:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Regione Emilia-Romagna territorialmente interessata.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 8 di 31 |

- **BDN:** Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica. Prevede la tracciabilità e la rintracciabilità dei suini.
- **BDV:** Banca Dati Vigilanza.
- **CoCe:** Comitato di Certificazione.
- **Controllo:** ogni tipologia di verifica (ispettiva, documentale e analitica).
- **Controllo analitico:** analisi chimico-fisica e/o microbiologica e/o genetica di un campione prelevato.
- **Controllo di conformità:** atto mediante il quale ECEPA verifica il rispetto dei requisiti di conformità del Salame Felino specificati nel Disciplinare ai fini del rilascio del Certificato di conformità.
- **Controllo documentale:** verifica della documentazione prevista dal Piano dei controlli. Tale controllo può essere svolto presso la sede di ECEPA e/o presso gli operatori inseriti nel sistema di controllo della IG.
- **Controllo genetico:** analisi del DNA su campioni di materiale biologico raccolto dagli animali.
- **Controllo ispettivo:** visita effettuata dal tecnico ispettore di ECEPA presso la sede dell’operatore al fine di verificare, con riferimento all’attività dell’operatore, il rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione, il mantenimento dei requisiti necessari all’inserimento nel sistema di controllo e il rispetto delle norme in materia di alimentazione.
- **Controllo ordinario:** controllo annuale di sorveglianza svolto su un campione di operatori. Il campione è determinato dalle percentuali previste dal PdC.
- **Controllo supplementare:** controllo eseguito a seguito di Non Conformità riscontrata, per la verifica delle azioni correttive, del mantenimento dei requisiti dopo la comunicazione da parte dell’operatore relativa a modifiche successive al riconoscimento, o quando previsto dallo schema dei controlli.
- **Controllo:** ogni tipologia di verifica (ispettiva, documentale e analitica).
- **Consorzio di Tutela:** Consorzio autorizzato con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ai sensi dell’art.14 della Legge 526/99).
- **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
- **DcaSFE:** Dichiarazione conformità prodotto finito destinato ad affettato/confezionamento.
- **DcsSFE:** Dichiarazione conformità semilavorato.
- **DDT:** Documento di Trasporto o documento equivalente.
- **DQ:** Direttore della Qualità.
- **DM:** dichiarazione con la quale il Macello documenta e registra la giornata di macellazione ai fini della IG.
- **DS:** Dichiarazione specifica con la quale il Macello e/o il Laboratorio di Sezionamento (ivi compreso anche il macello che ricopre anche il ruolo di sezionatore) attesta, all’atto del trasferimento, che le carcasse/tagli anatomici freschi sono conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare.
- **Disciplinare:** documento che specifica quali sono i requisiti obbligatori della IGP Salame Felino e i procedimenti necessari alla sua realizzazione e in particolare i riferimenti alla zona di produzione, alle modalità di ottenimento, alle caratteristiche del prodotto, alla presentazione e l’etichettatura.
- **Documento di accompagnamento:** documento, cartaceo o informatico, previsto in ogni singolo piano dei controlli, che accompagna la merce (suini/carne suina) e che riporta tutte le indicazioni utili ai fini della tracciabilità e della idoneità della merce che accompagna.
- **ICQRF:** Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
- **IG:** Indicazione Geografica. Include le tipologie di denominazione DOP e IGP.
- **IGP:** Indicazione Geografica Protetta.
- **LGI:** Libro Genealogico Italiano.
- **Lotto:** Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche (Art.17 D. lgs. 15 dicembre 2017, n. 231). Il lotto deve essere definito dalle aziende richiedenti la certificazione in funzione dei propri obiettivi ed esigenze.
- **LS / Laboratorio di Sezionamento / Sezionatore:** Soggetto identificato che conduce l’attività di sezionamento di carcasse/mezzene suine e/o di rifilatura di coppe suine. Qualora il Laboratorio di Sezionamento effettui lavorazioni di materia prima proveniente dalla macellazione di suini operata nel Macello compreso nel medesimo insediamento produttivo opera come LS “interno”, qualora invece svolga lavorazioni di materia prima proveniente da altro sito produttivo opera come LS “esterno”. Pertanto, un LS quando effettua attività di sezionamento/rifilatura, se non è annesso ad uno stabilimento di macellazione opera sempre come “LS esterno”, mentre se è annesso ad uno stabilimento di macellazione opera come “LS interno” o “LS esterno” a seconda che effettui lavorazioni di materia prima proveniente rispettivamente dal macello compreso nel medesimo stabilimento o da altro sito produttivo.
- **Macello/Laboratorio di macellazione:** Soggetto identificato che svolge l’attività di macellazione di suini in conformità alle prescrizioni del Disciplinare.
- **Masaf:** Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- **Modello registro Salame:** Modello esemplificativo di registro per raccolta e comunicazioni dati lavorazione, affettatura ed etichettatura del prodotto.
- **Non Conformità grave:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto finale che determina l’impossibilità di stabilire la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare o nei casi in cui non sia possibile garantire la rintracciabilità. Tale prodotto, pertanto, non potrà essere identificato come Salame Felino.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 9 di 31 |

- **Non Conformità lieve:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto. Tali rilievi non pregiudicano la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal Disciplinare. Il prodotto può essere identificato come Salame Felino.
- **OdC:** Organismo di controllo riconosciuto dal Masaf.
- **OdC convenzionato:** Organismo di controllo che fornisce attività in outsourcing ai sensi della convenzione autorizzata dal Masaf per prodotti di cui all'allegato I delle “Linee guida Piano dei controlli della filiera suinicola a IG: Allevamenti – Macelli – Sezionatori - Versione luglio 2021” - nota MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.0355569 del 04/08/20.
- **Operatore, o organizzazione o soggetto** coinvolto: il termine indica complessivamente e genericamente gli allevatori, i macellatori/sezionatori i salumifici/ stabilimenti di produzione, / affettatori/ confezionatori, cioè soggetto inserito nel circuito tutelato della DOP/IGP, per le specifiche attività svolte che concorrono alla produzione del Salame Felino.
- **PdC:** Piano di controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” PC-046.
- **Produzione:** attività di trasformazione, stagionatura, affettamento, confezionamento, commercializzazione di Salame Felino.
- **Salumificio o Stabilimento di lavorazione:** sede in cui svolgono attività di trasformazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di Salame Felino ubicato nella zona di produzione prevista dall'Art. 3 del Disciplinare di produzione.
- **Produttore:** soggetto identificato che svolge attività di trasformazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di Salame Felino ubicati nella zona di produzione prevista dall'Art. 3 del Disciplinare di produzione.
- **RAQ:** Responsabile Assicurazione Qualità
- **RAT:** Responsabile Area Tecnica.
- **Reclamo:** comunicazione con la quale l'operatore manifesta all'OdC insoddisfazione riguardo al servizio fornito, oppure segnala un problema relativamente all'attività di controllo svolta;
- **RGVI:** Responsabile Gruppo di Valutazione.
- **Riconoscimento:** provvedimento con il quale un operatore è ammesso da ECEPA nel sistema di controllo della IG.
- **Ricorso:** istanza con la quale l'operatore chiede all'OdC l'annullamento, la revoca, oppure la revisione, di uno o più provvedimenti adottati nei suoi confronti.
- **SFE1:** Modulo di adesione al sistema di controlli per allevatori
- **SFE2:** Elenco aziende presentate da consorzio di tutela.
- **SFE3:** Modulo di adesione al sistema di controlli per macellatori/sezionatori.
- **SFE5:** Modulo di adesione al sistema di controlli per produttori/salumifici/stabilimenti di lavorazione.
- **SFE6:** Modulo di adesione al sistema di controlli per affettatori/confezionatori.
- **SISFE:** Scheda di lavorazione del prodotto Salame Felino.
- **Affettatore:** sede o soggetto identificato dove o che svolge attività di solo affettamento e/o porzionamento e/o confezionamento del Salame Felino, ubicato nella zona di produzione prevista dall'Art. 3 del Disciplinare di produzione.
- **Suini tatuati:** suini che entrano a far parte del circuito della filiera tutelata.
- **Tatuaggio di origine:** codice alfanumerico di identificazione così come definito dal D.M. 25 agosto 1994.
- **TIM:** Timbro Indelebile del Macello così come definito dal D.M. 25 agosto 1994.
- **Trattamento della Non Conformità:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le Non Conformità esistenti ed i loro effetti.
- **Verifica Ispettiva Suppletiva (VIS):** verifica ispettiva resa necessaria quale controllo supplementare a seguito di una non conformità.
- **Zona di produzione:** zona delimitata per la produzione del Salame Felino prevista dal Disciplinare.


4 Soggetti coinvolti

Tutti i soggetti coinvolti nel presente piano dei controlli sono stati raccolti nei quattro gruppi seguenti:

1. Allevatori;
2. Macellatori/Sezionatori;
3. Produttori/Salumifici;
4. Affettatori/Confezionatori.

Al fine di ottenere la certificazione Salame Felino da parte di ECEPA i soggetti devono:

- dare evidenza documentale di operare in conformità ai requisiti definiti dal disciplinare di produzione del Salame Felino;
- ottenere un prodotto finito e/o un semilavorato con caratteristiche conformi a quelle indicate dal disciplinare di produzione del Salame Felino e riportate al punto 5.3;
- eseguire, secondo quanto previsto dal presente piano di controllo, sistematici controlli dei prodotti mediante analisi/prove eseguite da laboratori operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 10 di 31 |

È cura di ECEPA procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare secondo le modalità e le frequenze riportate nel presente Piano di Controllo approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5 Accesso al sistema dei controlli

L'accesso dei soggetti al sistema dei controlli avviene a seguito di una richiesta di adesione presentata direttamente o indirettamente ad ECEPA secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

5.1 Presentazione della richiesta di adesione al sistema dei controlli

Ogni soggetto che intende produrre Salame Felino deve presentare ad ECEPA richiesta di adesione al sistema dei controlli secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi 5.1.1 e 5.1.2.

Le domande redatte e sottoscritte direttamente dal soggetto richiedente possono essere consegnate direttamente dal soggetto o tramite il Consorzio di Tutela, riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in forza di specifica delega.

La delega al Consorzio di Tutela deve necessariamente accompagnare ogni singola domanda di adesione, essere redatta e sottoscritta dal richiedente stesso e deve contenere la precisazione che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del singolo soggetto richiedente. In tal caso la fatturazione potrà essere indirizzata allo stesso Consorzio ed evidenzierà i costi sostenuti per ciascun soggetto.

Per gli allevatori le domande di adesione possono inoltre essere fatte ad ECEPA tramite l'OdC che opera con ECEPA in forza di specifica convenzione approvata Masaf su quel segmento di filiera. Qualora l'allevamento sia già inserito nei piani di controllo di questo OdC per prodotti aventi gli stessi requisiti per la parte di competenza del soggetto, convenzionato, ed abbia quindi già presentato domanda di adesione e/o sia già inserito fra le organizzazioni autorizzate per questi prodotti, ECEPA ritiene valida tale adesione anche per il Salame Felino e pertanto non è richiesta specifica richiesta.

L'iter di adesione e le verifiche svolte da ECEPA per ammettere i soggetti che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli sono descritti di seguito in modo dettagliato. Tale iter è applicato per ogni soggetto della filiera: Allevatori, Macellatori/Laboratori di sezionamento, Produttori/Salumifici, Affettatori/Stabilimenti di affettamento/confezionamento.

5.1.1 PRIMO CONTATTO

5.1.1.1 Allevamenti

Al momento del primo contatto diretto o tramite Consorzio o OdC convenzionato, ad ogni soggetto che intende aderire al sistema di controlli per il Salame Felino, ECEPA mette a disposizione, tramite le stesse vie o dal sito www.ecepa.it, la documentazione necessaria per la domanda formale di adesione/assoggettamento:


- a) PC-046: piano di controllo di conformità specifico del prodotto.
- b) Modulo/i “Adesione al sistema di controlli di conformità” per il riconoscimento della IGP Salame Felino nel formato specifico della tipologia di soggetto aderente (ECEPA/SFE1) o modulo di adesione a filiere compatibili gestite in convenzioni approvate dal Masaf con i relativi enti di controllo. Qualora la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità del Salame Felino sia presentata tramite il Consorzio di Tutela autorizzato, ECEPA, per il riconoscimento dei singoli operatori, invia il documento ai soggetti della filiera produttiva per i quali il Consorzio è delegato a presentare le singole domande (ECEPA/SFE2).
- c) PC-045: tariffario approvato dal Masaf in vigore a quella data con i costi della certificazione.

L'Allevatore già inserito nei piani di controllo dell'OdC convenzionato, che abbia quindi già presentato domanda di adesione e/o sia già inserito fra le organizzazioni autorizzate per prodotti, di cui all'allegato II delle “Linee guida Piano dei controlli della filiera suinicola a IG: Allevamenti – Macelli – Sezionatori - Versione luglio 2021” - nota MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.0355569 del 04/08/2021, aventi gli stessi requisiti per la parte di competenza del soggetto, ECEPA ritiene valida tale documentazione anche per il Salame Felino e pertanto non invia la modulistica di cui ai punti precedenti.

5.1.1.2 Altri soggetti

Al momento del primo contatto, ECEPA invia ad ogni soggetto, che intende aderire al sistema di controlli per il Salame Felino, la seguente documentazione necessaria per la domanda formale di adesione/assoggettamento:

- ✓ PC-046: Piano di controllo di conformità specifico del prodotto;
- ✓ Modulo/i “Adesione al sistema di controlli di conformità” per il riconoscimento dell'IGP Salame Felino nel formato specifico della tipologia di soggetto aderente (ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6). Qualora la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità del Salame Felino sia presentata per il tramite del Consorzio di Tutela autorizzato, ECEPA, per il

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 11 di 31 |

riconoscimento dei singoli operatori, invia i documenti suddetti (ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6) ai soggetti della filiera produttiva per i quali il Consorzio è delegato a presentare le singole domande (ECEPA/SFE2).

- ✓ PC-045: tariffario approvato dal Masaf in vigore a quella data con i costi della certificazione.

5.1.2 DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione al sistema di controllo e certificazione della denominazione deve essere redatta e sottoscritta direttamente dal richiedente. Essa deve essere trasmessa via e-mail all'indirizzo amministrazione@ecepta.it direttamente dal soggetto richiedente.

Con l'atto della presentazione a ECEPA della richiesta di adesione al sistema di controllo e certificazione, gli operatori notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del Disciplinare di Produzione, del Piano dei Controlli e del Tariffario della IG ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini dell'IGP Salame Felino.

5.1.2.1 Allevamenti

Ogni Allevamento deve presentare ad ECEPA, direttamente o tramite Consorzio o OdC convenzionato, la domanda formale di adesione al sistema dei controlli mediante una delle seguenti forme:

- a) modulo/i “Adesione al sistema di controlli di conformità” per il riconoscimento del Salame Felino nel formato specifico della tipologia di soggetto aderente (ECEPA/SFE1)

oppure

- b) modulo di adesione a filiere compatibili gestite dall'OdC convenzionato con ECEPA qualora l'Allevatore sia già inserito nei piani di controllo di questo OdC.

Il modulo deve essere debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale dell'azienda o da un delegato con presentazione di opportuna delega specifica o con delega generica di sostituzione del responsabile legale.

L'allevamento in soccida indica, in sede di richiesta di adesione per conto di quale Allevamento esercita la propria attività di soccida.


La mancanza o la non completezza dei documenti comporta la sospensione dell'iter di adesione fino al ricevimento di quanto mancante.

L'Allevatore già inserito nei piani di controllo dell'OdC convenzionato, che abbia quindi già presentato domanda di adesione e/o sia già inserito fra le organizzazioni autorizzate per prodotti, di cui all'allegato II delle “Linee guida Piano dei controlli della filiera suinicola a IG: Allevamenti – Macelli – Sezionatori - Versione luglio 2021” - nota MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Uscita N.0355569 del 04/08/2021, aventi gli stessi requisiti per la parte di competenza del soggetto, ECEPA ritiene valida tale adesione anche per la Salame Felino e pertanto non richiede la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti precedenti.

5.1.2.2 Altri soggetti

Ogni soggetto, presa visione dei documenti riportati al punto 5.1.1.2, presenta ad ECEPA la domanda formale di adesione al sistema dei controlli. La domanda è costituita dai seguenti documenti:

1. copia della prima pagina della PC-046 sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda - o da un delegato con presentazione di opportuna delega specifica o con delega generica di sostituzione del responsabile legale - e timbrata per accettazione;
2. modulo/i “Adesione al sistema di controlli di conformità” per il riconoscimento della Salame Felino nel formato specifico della tipologia di soggetto aderente (ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6) debitamente compilato e firmato/i dal rappresentante legale dell'azienda o da un delegato con presentazione di opportuna delega specifica o con delega generica di sostituzione del responsabile legale;
3. copia autorizzazione sanitaria o Bollo CE stabilimento - verificabile nelle rispettive anagrafiche - (solo per macellatori/laboratori di sezionamento, salumifici/stabilimenti di lavorazione, stabilimenti di affettamento/confezionamento);
4. visura camerale o numero di registrazione per verifica dati online (solo per Salumifici/Stabilimenti di lavorazione e stabilimenti di affettamento/confezionamento);
5. elenco dei propri fornitori di filiera IGP Salame Felino (solo per macelli, laboratori di sezionamento, salumifici/stabilimenti di lavorazione, stabilimenti di affettamento/confezionamento);
6. planimetrie/flow sheet degli impianti di lavorazione/produzione o descrizione tecnica completa degli stabilimenti e degli impianti con relative capacità produttive (solo per macellatori/laboratori di sezionamento, salumifici/stabilimenti di lavorazione, stabilimenti di affettamento/confezionamento);

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 12 di 31 |

7. dichiarazione delle quantità *kg (eventualmente anche il n° di pezzi)* di produzione destinata annualmente a Salame Felino IGP (solo per macellatori/laboratori di sezionamento, produttori/salumifici, affettatori/stabilimenti di affettamento/confezionamento);
8. Procedura o dichiarazione della separazione spazio-temporale in caso di produzioni generica di Salame simile alla lavorazione di Salame Felino IGP;
9. Bozza di procedura o procedura relativa alla gestione della produzione di Salame Felino IGP.

La mancanza o la non completezza di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 comporta la sospensione dell'iter di adesione fino alla ricezione di quanto mancante. La mancanza dei documenti previsti ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 fa proseguire l'iter di certificazione ma dovranno essere integrati prima dello svolgimento della verifica in azienda che sarà effettuata solo al ricevimento della documentazione completa.

5.2 Esame della domanda di adesione

Al ricevimento della domanda formale di adesione e la documentazione accessoria, ECEPA procede all'esame della stessa, allo scopo di verificarne la corretta compilazione e la completezza. Allo stesso tempo ECEPA verifica che l'insediamento produttivo dell'organizzazione richiedente sia situato nei territori della zona di produzione identificata all'art.3 del Disciplinare del Salame Felino.

Nel caso in cui dall'esame della documentazione, ECEPA riscontrasse incompletezza o inadeguatezza, essa notifica per iscritto al soggetto le carenze riscontrate, chiedendone l'integrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

La domanda, una volta esaminata dalla Segreteria Tecnica, è sottoposta all'approvazione del Direttore della Qualità (DQ).

5.2.1 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE E COSTI DI CERTIFICAZIONE

A seguito dell'approvazione da parte del DQ, ECEPA notifica, entro 7 (sette) giorni lavorativi, l'accettazione della domanda al soggetto e al Consorzio di Tutela, qualora lo stesso abbia presentato istanza di adesione per conto dei suoi associati.

Il Direttore della Qualità (DQ) individua e nomina il Gruppo di Valutazione tenendo presente l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli ispettori e le esigenze del soggetto da valutare. Il gruppo può essere composto da uno o più ispettori, tra i quali è designato un Responsabile del gruppo di valutazione (RGVI), che avrà il compito di dirigere la verifica e di condurre la riunione iniziale e quella finale.

Il gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona che fungerà da RGVI, nel caso di soggetti di piccole dimensioni, e/o quando le competenze dell'ispettore lo permettono.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'accettazione della domanda, ECEPA comunica al soggetto il relativo documento Programmazione e costi certificazione - redatto dalla Segreteria Amministrativa - che indica anche i costi per la certificazione calcolati sulla base delle tariffe previste dal tariffario in vigore.

5.2.2 SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E COSTI CERTIFICAZIONE

A conferma dell'accettazione dello stesso, l'Organizzazione richiedente dovrà restituire il documento Programmazione e costi certificazione sottoscritto dal proprio Rappresentante legale (o da altro personale opportunamente autorizzato dal rappresentante legale stesso).


ECEPA resta in attesa dell'accettazione del suddetto documento per un massimo di 3 (tre) mesi; trascorso tale periodo il Soggetto dovrà riavviare l'intero iter di adesione.

5.3 Verifica di riconoscimento del soggetto

Al ricevimento della notifica dell'accettazione del documento sottoscritto, il DQ provvede ad assegnare l'incarico al Gruppo di valutazione. Il gruppo di verifica, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'assegnazione dell'incarico, predispone ed effettua il controllo per verificare la corrispondenza delle condizioni in essere con quanto comunicato nella richiesta e la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti di conformità di cui alla sezione 6 del presente piano di controllo e le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare. Quindi la verifica dovrà accertare:

5.3.1 per gli Allevamenti:

- che siano presenti strutture, attrezzature, ricoveri e pavimenti idonei, con l'impegno di adottare per i suini tutte le migliori pratiche e tecniche per garantire il rispetto del benessere animale;
- che siano presenti suini appartenenti alle razze così come definite dal Disciplinare;
- che, se operativi in modo promiscuo e, quindi, detengono suini di razza o di tipo genetico con finalità incompatibili con quelle del Disciplinare per la produzione del suino pesante, presentino adeguate strutture e attrezzature idonee ad assicurare la separazione fisica, sia disponibile un sistema tale da assicurare tutti i riscontri della tracciabilità degli alimenti

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP "Salame Felino" | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 13 di 31 |

e delle partite di suini nati, svezzati e allevati non destinati al circuito della produzione tutelata della IG con quelli invece destinati ai fini della IG.

NOTA: Le verifiche, gestite direttamente dall'OdC convenzionato, sono prese in carico da ECEPA e portate all'attenzione del CoCe.

5.3.2 per i Macelli e i Laboratori di Sezionamento:

- che siano presenti le attrezzature e gli impianti dichiarati con la richiesta di riconoscimento e idonei per la macellazione dei suini, nel rispetto del benessere animale e sia disponibile un sistema tale da assicurare tutti i riscontri della tracciabilità delle partite di suini in ingresso con le singole partite di carcasse/mezzene (o di loro porzioni) in uscita verso un Laboratorio di Sezionamento e/o con le partite di carne in uscita destinate al distretto dell'IGP Salame Felino.

5.3.3 per i Salumifici e gli Stagionatori:

- l'esistenza di locali, attrezzature e condizioni termiche e di umidità idonee a garantire i requisiti prescritti;
- l'esistenza di procedure atte ad assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- l'adeguatezza e l'applicazione di un sistema di identificazione della preparazione dell'impasto alla stagionatura ed etichettatura, tale da assicurare la tracciabilità e la possibilità di effettuare bilanci di massa.

5.3.4 per i Laboratori di Affettamento:

- la disponibilità degli impianti e dell'attrezzatura per l'attività di affettamento;
- l'esistenza di procedure atte ad assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- l'adeguatezza e l'applicazione delle procedure per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Tali attività di controllo sono descritte in dettaglio nello schema 1 allegato a questo Piano per il Controllo di conformità del prodotto: Salame Felino.

In caso di giustificati motivi organizzativi sia da parte di ECEPA che del soggetto da ispezionare può essere concessa una deroga per la verifica ispettiva fino ad ulteriori 30 (trenta) giorni.

Se l'Organizzazione che ha fatto richiesta di inserimento è già stata qualificata da ECEPA, o da OdC Convenzionato per la parte di filiera in convenzione, per prodotti simili e in cui ci sia affinità nei requisiti iniziali, ECEPA utilizzerà, come Verifica di Riconoscimento (Certificazione), i dati delle precedenti valutazioni predisponendo un apposito verbale di verifica documentale da sottoporre al CoCe, allegando i risultati delle precedenti verifiche.

Al termine del procedimento di Verifica di riconoscimento il RGVI redige un verbale di ispezione di valutazione, da sottoporre all'Organizzazione valutata e al CoCe.

Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato, la procedura viene sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. Laddove l'Organizzazione non adempia alle richieste di adeguamento entro 30 (trenta) giorni, ECEPA chiude il procedimento con l'invio di una comunicazione.

5.4 Riconoscimento

Qualora dai riscontri della Verifica di riconoscimento non siano evidenziate situazioni di Non Conformità che impediscono l'esito positivo della verifica, la Segreteria Tecnica (ST) procede con l'istruttoria per la valutazione da parte del Comitato di Certificazione (CoCe).

Acquisita la relativa documentazione, il CoCe delibera entro 30 (trenta) giorni lavorativi sul riconoscimento oppure sul non riconoscimento per mancanza dei requisiti del Richiedente.

In caso di delibera positiva del CoCe si procede all'iscrizione dell'Operatore nell'elenco anagrafico dei soggetti identificati e riconosciuti, coinvolti nella filiera produttiva del Salame Felino, inserendolo nella BDV.

La delibera è notificata all'Organizzazione tramite e-mail.


In caso di delibera negativa il provvedimento di non inserimento è notificato, tramite posta certificata (PEC) al richiedente non riconosciuto e, per conoscenza, al Consorzio di tutela riconosciuto.

5.5 Validità del riconoscimento

La validità del riconoscimento ai fini della IGP Salame Felino, fatto salvo il caso di rinuncia dal sistema di controllo richiesto dal soggetto, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata a ECEPA ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

In assenza di formale notifica di recesso dal sistema di controllo, l'adesione degli operatori si considera confermata anche per le successive annualità.

Qualora Piano dei Controlli e Tariffario della denominazione subissero modifiche, richieste e approvate dalle competenti Autorità, il mantenimento nel sistema di controllo è subordinato all'integrale accettazione delle nuove condizioni.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 14 di 31 |

Gli operatori che non intendono rinnovare l’adesione al sistema dei controlli devono far pervenire, ad ECEPA, una comunicazione formale di uscita dal sistema di controlli di conformità per il riconoscimento del Salame Felino. A seguito di tale comunicazione ECEPA provvederà alla cancellazione dell’azienda dall’elenco anagrafico dei soggetti riconosciuti, coinvolti nella filiera produttiva del Salame Felino e dalla BDV (vedi punto 5.7).

5.6 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema

Al fine del mantenimento dell’idoneità alla produzione, il soggetto che intenda apportare variazioni alle situazioni aziendali, è tenuto a far pervenire ad ECEPA, possibilmente in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dal loro accadimento, le variazioni intervenute, quali ad esempio:

- introduzione di nuove strutture (in tal caso deve essere allegata la nuova documentazione di cui al punto 5.1.2),
- ampliamento di strutture preesistenti (in tal caso deve essere allegata la nuova planimetria/layout o eventuale flow-sheet variato),
- variazioni anagrafiche societarie,
- modifiche sostanziali del processo produttivo (in tal caso deve essere allegata la nuova documentazione variata di cui al punto 5.1.2).

ECEPA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, valuta le modifiche intervenute, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive presso l’operatore e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate.

Nel caso in cui le modifiche siano tali da non pregiudicare il soddisfacimento dei requisiti, le stesse saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni effettuate da ECEPA, con i relativi eventuali provvedimenti, secondo le indicazioni e le frequenze riportate nel Piano dei controlli.

Nel caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione sanitaria, l’Operatore deve darne comunicazione entro 24 ore a ECEPA e sospendere immediatamente le attività fino al suo ripristino.

5.7 Rinuncia o cessazione dell’attività e recesso dal sistema dei controlli con cancellazione dagli elenchi anagrafici

Nei casi in cui un soggetto riconosciuto per la denominazione intenda recedere dal sistema dei controlli (per chiusura o cessione dell’azienda, cessazione dell’attività produttiva ai fini della IGP Salame Felino o altra diversa motivazione) deve essere trasmessa a ECEPA notifica di recesso per l’applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione, tramite il modulo ECEPA/RinunciaSFE o con comunicazione tramite e-mail/posta con i medesimi contenuti.

Per gli Allevatori inseriti fra le organizzazioni autorizzate dall’OdC convenzionato aventi gli stessi requisiti per la parte di competenza del soggetto, ECEPA ritiene valida la rinuncia anche per il Salame Felino e pertanto non richiede la sottoscrizione della modulistica di cui ai punti precedenti.

La notifica del recesso comporta: i) la cancellazione del soggetto interessato dal relativo elenco anagrafico dei soggetti riconosciuti, coinvolti nella filiera produttiva del Salame Felino e dalla BDV; ii) la comunicazione, per conoscenza, al Consorzio di tutela riconosciuto (solo se l’operatore è iscritto al Consorzio stesso).

Qualora tale soggetto intenda riprendere l’attività ai fini della denominazione si rende necessario avviare un nuovo iter di riconoscimento.

La comunicazione della cessazione, recesso e sospensione volontaria deve avvenire entro 15 giorni.

6 Requisiti di conformità

Ogni soggetto, che intende aderire al sistema di controlli per il Salame Felino IGP, deve operare in conformità alle prescrizioni del disciplinare di produzione e del presente Piano di Controllo approvato dal Masaf, al fine di essere inserito nell’elenco dei soggetti coinvolti nella filiera del Salame Felino.

I requisiti di conformità che i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del Salame Felino devono rispettare, sono riportati nel Disciplinare di produzione.


Di seguito sono riassunti i principali requisiti per le materie prime, suini, e le operazioni di macellazione, sezionamento, lavorazione delle carni, degli intermedi e del prodotto finito.

6.1 Disciplinare di produzione

Nel presente Piano di controllo, per ogni tipologia di operatore, vengono riassunti i requisiti specifici sulla base del disciplinare di produzione in vigore e in ogni paragrafo successivo viene esplicitato ogni articolo del disciplinare che lo contempla.

6.2 Requisiti Suini

I requisiti specifici, definiti all’art. 5 del disciplinare, riguardano:

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 15 di 31 |

- tipo genetico
- età
- peso vivo medio lotto

6.3 Requisiti Macelli e Laboratori di sezionamento

I requisiti specifici, definiti all’art. 5 del disciplinare, riguardano:

- età dei suini alla macellazione
- peso vivo medio lotto di macellazione
- tipo genetico o classificazione delle carcasse U, R, O effettuata nel rispetto della normativa nazionale e unionale
- taglio anatomico
- tracciabilità delle carni

6.4 Requisiti Salumifici e Laboratori di porzionatura, affettamento e confezionamento

I requisiti specifici, definiti agli art. 3 e 5 del disciplinare, riguardano:

- zona di produzione
- ingredienti
- modalità operative di lavorazione
- etichettatura
- tracciabilità

6.5 Requisiti del prodotto finito


I requisiti specifici, definiti agli art. 2 e 8 del disciplinare, riguardano:

- caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche
- caratteristiche organolettiche
- etichettatura

6.6 Adempimenti degli operatori riconosciuti

In particolare, gli Operatori riconosciuti nel circuito della IGP Salame Felino sono tenuti a:

- mantenere le caratteristiche strutturali e organizzative, rispetto agli elementi acquisiti in sede di riconoscimento, con particolare riferimento all’autorizzazione sanitaria in corso di validità e al rispetto del benessere animale presso Allevamenti e Macelli;
- eseguire e rispettare le procedure di autocontrollo, di tracciabilità, di rintracciabilità e di verifica dei requisiti prescritti dal Disciplinare;
- adempiere agli obblighi previsti ai fini della produzione tutelata IGP Salame Felino e dal PdC mediante la registrazione, compilazione, gestione ed archiviazione della documentazione prevista dal PdC in modo da agevolare le verifiche da parte di ECEPA e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- registrare le Non Conformità e fornire evidenze oggettive che il prodotto non conforme sia escluso dalla IG;
- conservare tutti i documenti prodotti nell’ambito della propria attività per almeno 5 (cinque) anni dalla data di emissione;
- accertare la sussistenza dei requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e dal PdC e fornire evidenza oggettiva a ECEPA del rispetto dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare del prodotto lavorato ai fini della IG, nonché delle situazioni di Non Conformità eventualmente riscontrate e delle relative modalità di trattamento;
- utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo. A tal fine deve mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione della loro taratura “esterna” o “interna” che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di ECEPA;
- custodire/segregare, qualora abbiano presentato ricorso a ECEPA, quanto indicato nel provvedimento di Non Conformità fino all’acquisizione della relativa decisione finale;
- comunicare a ECEPA eventuali provvedimenti notificati dalle AA.CC. che possono pregiudicare la conformità dei processi e/o la conformità del prodotto;
- utilizzare obbligatoriamente le strutture informatiche indicate da ECEPA per la registrazione dei dati e delle informazioni nelle sezioni a loro dedicate;
- verificare che l’Operatore che fornisce loro suini, carcasse/mezzene, tagli anatomici, trito, prodotto semilavorato e/o in stagionatura sia inserito negli specifici elenchi messi a disposizione da ECEPA e/o nel sito di ECEPA.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 16 di 31 |

7 Piano dei controlli

7.1 Generalità

Il prodotto e il processo destinati alla lavorazione di Salame Felino sono sottoposti a controllo di conformità secondo il presente Piano di controllo. Come specificato al paragrafo 1.2, per controlli si debbono intendere sia quelli interni (autocontrollo) svolti dagli stessi operatori, che quelli esterni (controlli di conformità) attuati da ECEPA direttamente o in convenzione con altri OdC autorizzati.

Allo scopo i soggetti coinvolti devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che ECEPA intende effettuare sia per via documentale (su documenti prodotti e messi a disposizione dall'operatore) che presso le loro strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione del Salame Felino ed alle prescrizioni del presente Piano di Controllo. In particolare, sono tenuti a:

- consentire, anche allo scopo di assicurare la prosecuzione dell'efficacia del riconoscimento stesso, ogni forma di verifica da parte di ECEPA, con o senza preavviso, diretta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico;
- autorizzare l'accesso al proprio insediamento produttivo anche agli incaricati delle autorità responsabili dell'accreditamento e della vigilanza ai sensi delle normative per essi vigenti;
- autorizzare ECEPA all'utilizzo di dispositivi mobili e fotocamere per il rilievo fotografico di siti, dotazioni, schermate video (screen shot) e documenti, da acquisire a supporto esclusivo della propria attività per gli scopi connessi all'espletamento dei controlli autorizzati dal Masaf;
- fornire al personale ispettivo e/o in affiancamento di ECEPA dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, in relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza.

L'attività di verifica è svolta da ECEPA con obiettivi ben precisi:

- ✓ Valutare il processo produttivo;
- ✓ Valutare le materie prime;
- ✓ Valutare gli intermedi di lavorazione;
- ✓ Valutare il prodotto a fine stagionatura;
- ✓ Valutare il prodotto confezionato, destinato alla commercializzazione;
- ✓ Valutare la tracciabilità del prodotto, dalle materie prime al confezionato.

Le verifiche del rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del disciplinare presso Allevatori, Macellatori, Sezionatori, Produttori, Stagionatori, Affettatori/Confezionatori/Porzionatori sono effettuate direttamente da ECEPA, presso i soggetti coinvolti nella filiera di produzione del Salame Felino, secondo i criteri ed i punti dello Schema 1 del presente Piano dei controlli.

Il Piano di Controllo, riportato in forma di matrice nello Schema 1 allegato, riassume le attività di controllo ed ha lo scopo di mettere in relazione le attività di verifica di ECEPA e le attività di autocontrollo con le fasi della filiera di produzione del prodotto Salame Felino.

Lo Schema 1 riporta, in modo dettagliato, per ogni fase della filiera (righe), la descrizione dei seguenti aspetti (colonne):

- ✓ *Soggetto*: soggetti effettivamente presenti nella filiera;
- ✓ *Procedura o fase del processo*: procedure e fasi del processo oggetto di controllo;
- ✓ *Requisito*: requisiti minimi per poter conferire materie prime, semilavorati e prodotti finiti al circuito della produzione del Salame Felino;
- ✓ *Autocontrollo*: attività di riscontro, attuate dallo stesso soggetto identificato, che consentono di attribuire la conformità agli interi lotti di produzione;
- ✓ *Attività di controllo*: attività di riscontro e documentazione che consentono all'ente di attribuire la conformità agli interi lotti produttivi;
- ✓ *Tipo di controllo*: **D** = controllo di tipo documentale, **I** = controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto e **A** = controllo di tipo analitico;
- ✓ *Entità del controllo per anno*: quantità in percentuali dei soggetti o delle attività controllati nell'arco di un anno solare;
- ✓ *Non Conformità*: sono elencate le possibili Non Conformità per ciascun requisito individuato;
- ✓ *Gravità delle Non Conformità*: **Lieve** si intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di Non Conformità per la materia prima e per il prodotto finito, **Grave** si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di Non Conformità per la materia prima e per il prodotto finito;
- ✓ *Trattamento della Non Conformità*: azioni intraprese al fine di eliminare il prodotto o l'intermedio non conforme in senso stretto (scarto, riesame dei prodotti, esclusione del prodotto dal circuito Salame Felino, ecc.);
- ✓ *Azione correttiva*: azione intrapresa al fine di eliminare le cause di Non Conformità (intensificazione temporanea delle verifiche ispettive, dei controlli analitici, dei controlli documentali, ecc.);

La modulistica riportata nel presente piano dei controlli ha carattere di fissare i contenuti minimi delle registrazioni importanti per l’autocontrollo in azienda. Ogni soggetto può decidere di utilizzare il modulo proposto oppure un modulo interno purché questo presenti gli stessi contenuti minimi. Tale modulistica può essere sia in formato cartaceo che elettronico.

7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza delle verifiche ispettive descritte nello Schema 1.

Tabella 7.2.1: Frequenza annuale delle verifiche ispettive.

| Tipologia di Operatore o Prodotto | Tipo di verifica | % di verifica | Frequenza verifica | Elemento critico controllato |
|-----------------------------------|------------------|---|---|---|
| Allevatori | Iscrizione | 100% dei richiedenti | Alla prima iscrizione ed in caso di cambiamento | Adeguatezza delle strutture e degli impianti, conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito. |
| | Controllo | 33% + 2% già controllati negli anni precedenti | Tutti gli anni successivi al primo | Adeguatezza delle strutture e degli impianti, conformità ai requisiti disciplinati degli animali, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito. |
| | Controllo | 5% degli iscritti | Tutti gli anni | Verifica della conformità genetica al disciplinare di produzione tramite controllo analitico e documentale. |
| Macellatori e sezionatori | Iscrizione | 100% dei richiedenti | Alla prima iscrizione e in caso di cambiamento | Autorizzazione sanitaria, visura camerale, adeguatezza delle strutture e degli impianti, conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| | Controllo | 100% degli iscritti (già controllati e nuovi) | Tutti gli anni successivi al primo | Vigenda autorizzazione sanitaria, adeguatezza delle strutture e degli impianti; conformità ai requisiti disciplinati degli animali, del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| | Controllo | 5% degli iscritti | Tutti gli anni | Verifica della conformità genetica al disciplinare di produzione tramite controllo analitico e documentale. |
| Produttori/ Salumifici | Iscrizione | 100% dei richiedenti | Alla prima iscrizione e in caso di cambiamento | Ubicazione impianti, autorizzazione sanitaria, visura camerale, planimetrie – layout impianti; conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| | Controllo | 100% degli iscritti (già controllati e nuovi) | Tutti gli anni | Vigenda autorizzazione sanitaria, conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| Affettatori/ Confezionatori | Iscrizione | 100% dei richiedenti | Alla prima iscrizione e in caso di cambiamento | Ubicazione impianti, autorizzazione sanitaria, visura camerale, planimetrie – layout impianti, conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| | Controllo | 100% dei richiedenti | Tutti gli anni | Vigenda autorizzazione sanitaria, conformità ai requisiti disciplinati del processo e del prodotto, identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito, separazione spazio-temporale. |
| Prodotto finito | Controllo | 100% degli iscritti (salumifici e laboratori di affettamento) | Tabelle 7.7.2.2.1 e 7.7.2.2.2 | Prove chimico-fisiche, microbiologiche ed organolettiche. |


7.3 Criteri per l’esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima suini (allevatori/allevamenti)

Di seguito sono elencati i criteri da seguire nella verifica delle fasi del processo di produzione del prodotto Salame Felino, presso i fornitori di materia prima suini (allevatori), tali controlli sono svolti secondo le procedure riportate nel riquadro seguente.

7.3.1 CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI

Ai fini dell’efficacia del riconoscimento e del mantenimento dei relativi effetti, gli allevamenti devono presentare:

- strutture e attrezzature idonee a garantire agli animali condizioni di benessere;
- ricoveri ben coibentati e ben areati, in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell’aria e l’eliminazione dei gas nocivi;
- pavimenti caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazione e realizzati con materiali idrorepellenti, termici e antisdrucchiolevoli;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 18 di 31 |

In ogni fase di allevamento, incluso il carico dei suini da inviare alla macellazione, vengono adottate sugli animali tutte le migliori pratiche e tecniche per garantire l'intrinseca valorizzazione delle carni ed il rispetto del benessere animale, nonché tali da evitare fenomeni stressogeni.

Il rispetto degli adempimenti prescritti ai punti suddetti è accertato, in loco, dall'organo di controllo durante le Verifiche ispettive.

7.3.2 ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI

Gli allevamenti riconosciuti comunicano con frequenza minima semestrale – secondo istruzioni diramate dall'organo di controllo e/o tramite il sistema informatico “RIFT” per la materia prima indistinta – la rispettiva consistenza in quanto a suini allevati.

Gli Allevatori riconosciuti che non hanno accesso al RIFT devono documentare le specifiche/informazioni richieste e registrate dal RIFT in qualsiasi altra modalità preventivamente autorizzata da ECEPA in fase di riconoscimento.

7.3.3 TIPO GENETICO:

Gli allevamenti riconosciuti possono utilizzare ai fini della IGP suini con tipologie genetiche previste dall'art. 5 del disciplinare e dal DM 12390 del 5/12/2019:

L'indicazione del tipo genetico deve essere effettuata in modo completo ed esauriente, in conformità alle correnti modalità formali di denominazione della razza o del registro.

Il portatore di interesse (Ente selezionatore o ibridatore) intenzionato ad introdurre un tipo genetico nel circuito della produzione tutelata (verro riproduttore tal quale e/o materiale seminale) deve attenersi a quanto disposto dal D.M. n. 12390 del 05/12/2019.

7.3.3.1 Allevamento riproduttore/ scrofaia

L'allevamento che dispone dei verri deve detenere ed esibire, a richiesta degli incaricati del controllo, i documenti previsti dalla legge per i riproduttori maschi di razza pura o ibridi, italiani od esteri. Detti documenti riportano l'indicazione della razza o del Registro cui appartengono i verri.

Ai fini della tutela del prodotto IG, l'allevamento riproduttore/scrofaia inserito nel circuito IG deve inoltre:

- A. acquisire, conservare ed esibire:
 - ✓ il certificato zootecnico di ogni verro riproduttore fisicamente presente in Allevamento ai fini dell'IG;
 - ✓ la documentazione relativa alla fornitura di dosi di seme per la produzione di suini destinati all'IG, con la quale il fornitore attesta l'origine del materiale genetico indicando nel dettaglio il tipo genetico e/o il numero di matricola del verro dal quale è stato prelevato il seme in consegna.
- B. garantire la corrispondenza, per tutti i verri riproduttori presenti in Allevamento, tra gli identificativi applicati sul singolo riproduttore e quelli registrati nel corrispondente certificato zootecnico acquisito. Generalmente l'identificativo del riproduttore nato:
 - ✓ in Italia è costituito cumulativamente dal tatuaggio sul padiglione auricolare sinistro del codice ASL dell'allevamento di nascita (espresso con 10 caratteri) e dal tatuaggio sul padiglione auricolare destro della matricola (espresso con 8 caratteri) del LGI o del Registro ibridi;
 - ✓ all'estero può essere anche riportato su marche auricolari, come indicato nel certificato zootecnico.
- C. registrare e aggiornare nel RIFT entro i primi 7 (sette) giorni successivi al semestre di riferimento (intesi come primo e secondo semestre su base annuale):
 - ✓ l'elenco degli identificativi dei verri utilizzati, distinti per razza o tipo genetico, e la relativa data di inizio attività;
 - ✓ il numero delle scrofe presenti e l'informazione sulla denominazione della razza o del tipo genetico da cui derivano;
 - ✓ il numero delle dosi acquisite per la fecondazione artificiale, il tipo genetico del verro a cui corrispondono, la ragione/denominazione sociale del fornitore e il numero e la data del DDT di fornitura;
- D. registrare nel RIFT entro i primi 7 (sette) giorni del mese il numero dei parti e il numero dei suini nati vivi nel mese precedente.

In caso di attività promiscua l'allevamento riproduttore/scrofaia deve comunicare all'OdC convenzionato e in anticipo mediante mail/PEC la detenzione di dosi di seme e/o verri di razza o di tipo genetico non idonei ai fini dell'IG e deve assicurare:

- A. l'identificazione dei suini non destinati all'IG e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata;
- B. la tracciabilità delle partite di suini non destinati alla filiera tutelata, mediante la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni relative a tali suini.

7.3.4 TATUAGGIO o ALTRO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO/TRACCIABILITÀ

Il tatuaggio non è un requisito vincolante per i suini destinati alla IGP Salame Felino, ma è uno degli strumenti di documentazione della data di nascita degli animali necessaria per definirne l'età alla macellazione.

Pertanto, in ambito di verifica, l'ispettore rileva l'esistenza del tatuaggio o di altro strumento atto ad assicurare la loro tracciabilità per “lettera-mese”, mediante la registrazione, l'aggiornamento e l'archiviazione della documentazione (es. DDT, Modello IV) atta a fornire evidenze oggettive che i suini sono appartenenti all'IG.

7.3.5 TRASFERIMENTO SUINI TRA ALLEVAMENTI (AT)

Nel trasferimento, a qualsiasi titolo, tra allevamenti, l'allevamento di partenza che trasferisce suini (Scrofaia o Allevamento Intermedio) ad un altro Allevamento riconosciuto deve:

- ✓ registrare l'AT nel RIFT; l'AT deve essere registrata anche nel caso in cui i suini siano trasferiti presso un Allevamento riconosciuto riconducibile alla stessa Ditta, ma con diverso codice identificativo di filiera tutelata; la Scrofaia o l'Allevamento Intermedio deve assicurare la registrazione dell'AT entro l'arrivo dei suini presso l'Allevamento ricevente; con la registrazione dell'AT l'Allevamento cedente attesta la conformità dei suini inviati all'Allevamento ricevente riconosciuto; nel caso di registrazione errata e/o incompleta dei dati richiesti dal RIFT, l'Allevamento ricevente NON può accettare i suini in entrata come suini idonei al circuito tutelato;
- ✓ integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini ad un altro Allevamento con l'indicazione “Suini idonei ai fini della produzione DOP/IGP” oppure “Suini idonei ai fini dell'IG” o altra dicitura equivalente;

Assicurarsi che il numero dei suini registrato nell'AT coincida con quello registrato nel DDT.

Nel caso di mancata compilazione della documentazione prescritta (AT e/o DDT) da parte del consegnatario, l'Allevamento ricevente non può accettare i suini in entrata come suini da destinare alla DOP. In caso, invece, di registrazione errata e/o incompleta di tale documentazione, l'Allevamento che ha effettuato la consegna deve integrare la documentazione e compilarla correttamente entro il giorno lavorativo successivo, in modo tale che sia a disposizione dell'Allevamento ricevente entro tale termine.

7.3.6 INVIO DEI SUINI ALLA MACELLAZIONE

Gli allevamenti riconosciuti inviano alla macellazione i suini in lotti omogenei – univoci per provenienza, vettore e destinazione – identificati secondo la normativa vigente e/o altre forme di identificazione previste da altri circuiti DOP/IGP.

Il peso vivo medio della partita, calcolato mediante la divisione del peso totale della stessa (rilevato e riscontrato al macello) per il numero dei suini inviati alla macellazione non deve conforme ai requisiti riportati all' Art.5 del Disciplinare.

L'età del suino al momento della macellazione è di minimo 9 (nove) mesi. Pertanto, tra il mese di nascita indicato, nei documenti di invio dei suini e la data di macellazione deve essere trascorso un intervallo di nove mesi compiuti (ad esempio, i suini nati nel mese di gennaio possono essere inviati alla macellazione non prima del mese di ottobre).

L'Allevamento di Provenienza che invia alla macellazione suini deve inoltre:

- ✓ registrare l'AM nel RIFT (l'Allevamento deve assicurare la registrazione dell'AM entro l'arrivo dei suini al Macello);
- ✓ registrare nell'AM esclusivamente suini destinati all'IG assicurandosi di non attestare con l'AM l'invio alla macellazione ai fini dell'IG di verri e scrofe; con la registrazione dell'AM l'Allevamento attesta la conformità dei suini inviati al Macello riconosciuto; nel caso di registrazione errata e/o incompleta dei dati richiesti dal RIFT, il Macello ricevente NON può accettare i suini in entrata ai fini dell'IG;
- ✓ integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna dei suini al Macello con l'indicazione “Suini idonei ai fini della produzione DOP/IGP” oppure “Suini idonei ai fini dell'IG” o altra dicitura equivalente;
- ✓ assicurarsi:
 - i. di registrare nell'AM un numero di suini coincidente con quello registrato nel DDT;
 - ii. di consegnare suini registrati in AM con una lettera-mese congrua con il requisito di età disciplinato che devono avere al momento della macellazione (almeno nove mesi compiuti).


| Lettera-mese | Mese di nascita | Mese di macellazione |
|--------------|-----------------|----------------------|
| T | Gennaio | Ottobre |
| C | Febbraio | Novembre |
| B | Marzo | Dicembre |
| A | Aprile | Gennaio |
| M | Maggio | Febbraio |
| P | Giugno | Marzo |
| L | Luglio | Aprile |
| E | Agosto | Maggio |
| S | Settembre | Giugno |
| R | Ottobre | Luglio |
| H | Novembre | Agosto |
| D | Dicembre | Settembre |

Se il numero dei suini registrato nell'AM e nel DDT non coincide con quello effettivo dei suini inviati al Macello e/o nel caso di registrazione errata e/o incompleta in AM degli altri dati richiesti dal RIFT, il Macello deve rifiutare l'AM in entrata. In questo caso, l'Allevamento deve procedere alla revisione dell'AM nel RIFT.

7.3.7 ALLEVAMENTI CON ATTIVITÀ PROMISCUA

In caso di attività promiscua l'Allevamento deve assicurare:

- ✓ l'identificazione dei suini non destinati all'IG e la separazione fisica degli stessi dai suini destinati alla filiera tutelata;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 20 di 31 |

- ✓ la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni relative ai suini non destinati alla filiera tutelata al fine di assicurarne la tracciabilità in qualsiasi momento.

L’Allevamento che effettua una consegna promiscua (costituita oltre che da suini destinati alla filiera tutelata anche da suini non destinati a tal fine) ad un altro Allevamento o a un Macello deve:

- ✓ registrare separatamente nel DDT il numero dei suini consegnati ai fini dell’IG (integrato con l’indicazione “Suini idonei ai fini della produzione DOP/IGP” oppure “Suini idonei ai fini dell’IG” o altra dicitura equivalente) e il numero di suini non consegnati a tal fine;
- ✓ identificare chiaramente, mediante le tecniche ritenute più opportune, tutti i suini consegnati non ai fini dell’IG;
- ✓ effettuare il trasporto e la consegna adottando modalità che consentano la separazione fisica tra i suini destinati all’IG e quelli non destinati a tal fine.

7.4 Criteri per l’esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima (macelli)

Di seguito sono elencati i criteri da seguire nella verifica delle fasi del processo di produzione del prodotto Salame Felino, presso i fornitori di materia prima carne (macelli, laboratori di sezionamento).

7.4.1 ADEMPIMENTI DEI MACELLI

Il Macello può ricevere, con lo stesso mezzo di trasporto, i suini secondo le due seguenti modalità:

- **Modalità 1:** consegna costituita esclusivamente da suini attestati conformi ai fini della IG;
- **Modalità 2:** consegna NON costituita esclusivamente da suini destinati ai fini della IG. In tal caso il macello dovrà costituire un lotto di macellazione conforme ai requisiti del disciplinare.

I documenti utilizzati da verificare sono:


- DM: dichiarazione di conformità per lotto di lavorazione. Tale dichiarazione è emessa dal macellatore sulle base dei suini macellati nella giornata ed è generata dal RIFT;
- DS: dichiarazione di conformità per lotto di lavorazione sezionamento. Tale dichiarazione è emessa dal Macello o Laboratorio di sezionamento sulla base delle carni lavorate e deve accompagnare le carni fino al salumificio ed è generata dal RIFT.

I suddetti documenti possono essere utilizzati negli stessi formati o in formati diversi ma che riportino tutte le informazioni previste da questi, anche in formato elettronico

7.4.2 RISPETTO ALLE ATTESTAZIONI DI MACELLAZIONE (AM)

I macelli che ottengono la materia prima ai fini della IGP devono per ogni singola partita in consegna di suini adulti:

1. verificare che sia accompagnata da una AM registrata nel sistema informatico e da un DDT integrato dalla indicazione “Suini idonei ai fini della produzione DOP/IGP” o altra dicitura equivalente;
2. verificare che sulla AM sia stata registrata l’identificazione anagrafica della proprietà dei suini, nel caso di allevamento in “soccida”;
3. accertare, nel caso di partite di suini promiscue, che nel DDT sia riportato il numero di suini non idonei alla IGP dichiarati dall’allevatore e accertare che i suini non idonei siano identificati singolarmente (es. attraverso un segno distintivo apposto sull’animale);
4. verificare che il numero dei suini in entrata coincida con quello registrato nella AM e nel DDT. Se il numero NON coincide, deve trasmettere una segnalazione all’allevamento per la sua revisione, mediante il sistema informatico o nel caso di urgenza e necessità per le vie brevi; nel caso, acquisire una corrispondente revisione della AM, entro il giorno successivo;
5. verificare che nel caso la partita sia composta da suini con più mensilità (più lettere-mese), sia registrato nella AM il numero specifico di suini riconducibile ad ogni singola lettera-mese;
6. verificare a livello documentale che la/e “lettera-mese” registrata/e sulla AM qualifichi suini di età conforme, per poi verificare direttamente in sede di macellazione che la “lettera-mese” tatuata sulla coscia qualifichi il singolo suino di età pari o superiore a nove mesi compiuti; la verifica avviene mediante il confronto tra la “lettera-mese” del tatuaggio (mese di nascita) con la data di macellazione, utilizzando la tabella delle corrispondenze lettera-mese; in caso contrario esclude dalla DOP il/i suino/i non idoneo/i;
7. Nel caso di irregolarità tali da pregiudicare la tracciabilità e certificabilità dei suini il Macello non può accettare la partita di suini in entrata al macello ai fini della IGP;
8. nel caso di trasporto esclusivo di suini IGP il macello deve pesare le partite di suini in ingresso, conservare le corrispondenti evidenze documentali di riscontro della pesatura in abbinamento alle corrispondenti AM e laddove il peso medio vivo del lotto sia conforme ai requisiti riportati all’ Art.5 del Disciplinare), procedere con la macellazione; nel caso di peso medio vivo partita non conforme gestire le operazioni di regolarizzazione della partita;
9. nel caso di trasporto di partite di suini IGP e non IGP il macello deve gestire le operazioni di scarico animali, pesatura, macellazione, regolarizzazione;
10. registrare nella DM il numero dei suini conformi effettivamente macellati ai fini della IGP ed il numero dei suini esclusi dalla macellazione per età non idonea;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP "Salame Felino" | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 21 di 31 |

11. assicurare che i suini avviati alla macellazione siano macellati nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e allo scopo deve acquisire le attestazioni dalla competente Autorità Sanitaria;
12. assicurare il benessere animale relativamente alle fasi di scarico dall'automezzo, di ricovero in stalla, di stordimento e abbattimento;
13. escludere, dalla macellazione ai fini della IGP, verri e scrofe;
14. nel corso della macellazione e/o della lavorazione delle carcasse/mezzene, nel caso di suini tatuati, verificare:
 - ✓ sempre la visibilità dei tatuaggi apposti sulle cosce dalla Scrofaia e che l'insieme del tatuaggio consenta con sufficiente certezza di ricondurlo all'allevamento di origine, quanto al posizionamento dei caratteri e/o alla congruità del risultato;
 - ✓ la rispondenza dei tatuaggi riscontrati con quelli registrati nella AM corrispondente;
15. registrare nella DM il numero dei suini conformi effettivamente macellati nella giornata ai fini della IGP ed il numero dei suini esclusi dalla macellazione per visibilità/correttezza dei tatuaggi non conformi o per mancanza di altra documentazione comprovante origine ed età;
16. garantire il perfetto dissanguamento delle carcasse e l'assenza di miopatie conclamate (PSE e DFD, postumi evidenti di processi flogistici e traumatici, eccetera); a questo segue un apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria;
17. registrare la macellazione nel sistema informatico entro il giorno successivo a quello di macellazione e, comunque prima dell'utilizzo di quanto macellato ai fini della IG;
18. escludere dalla macellazione ai fini della IGP, i suini o le carcasse macellate, in tutti i casi in cui venga disposto dall'organismo di controllo o quando il Macello stesso ne ravvisi la necessità.

Il Macello, prima di ogni singola consegna delle carcasse idonee ai laboratori di sezionamento ai fini della IGP, deve:

1. registrare nel portale RIFT una Dichiarazione Specifica (DS). La DS può essere stampata in formato cartaceo e allegata al corrispondente DDT. Con la sua registrazione, il macello attesta la conformità della consegna ai fini IG. Nel caso di registrazione errata e/o incompleta tale da pregiudicare la certificabilità della consegna, il ricevente NON accetta la consegna in entrata ai fini IG;
2. integrare ogni singolo DDT che accompagna la consegna al LS con la indicazione "Carcasse/mezzene idonee ai fini della produzione IG" o altra dicitura equivalente.

7.4.3 RISPETTO DEL PESO MEDIO DELLA PARTITA

Nel caso in cui il macello accerti che i pesi medi vivi della partita proveniente dall'allevamento, desumibili dalla documentazione in suo possesso non siano conformi alle prescrizioni del Disciplinare, effettuati i necessari riscontri, deve regolarizzarla secondo la seguente procedura:

1. Esclude dalla linea di macellazione un numero a scelta (min. 1) di carcasse
2. Pesa le carcasse distolte (peso morto freddo delle carcasse distolte)
3. Calcola il peso medio morto freddo di tutte le carcasse

$$\text{Peso medio morto freddo} = \frac{\text{Peso Morto Freddo totalità delle carcasse}}{\text{N. ro delle carcasse pesate}}$$

4. Ricava la resa reale di macellazione al termine della macellazione della partita.

$$\text{Resa reale} = \frac{\text{Peso Medio morto freddo}}{\text{Peso Medio vivo partita}} \times 100$$

5. Calcola il peso medio morto freddo delle carcasse ritenute conformi come segue

$$\begin{aligned} \text{Peso Medio morto freddo carcasse ritenute conformi} &= \\ &= \frac{\text{Peso Medio morto freddo totalità carcasse} - \text{Peso morto freddo carcasse distolte}}{\text{N.ro Carcasse ritenute conformi}} \end{aligned}$$

6. Ricava il peso medio vivo della partita regolarizzata (al netto delle carcasse escluse) mediante la seguente operazione

$$\begin{aligned} \text{Peso Medio morto freddo carcasse ritenute conformi} &= \\ &= \frac{\text{Peso Morto Freddo delle carcasse ritenute conformi}}{\text{resa reale di macellazione} \pm 0,50} \times 100 \end{aligned}$$

L'applicazione di questa procedura è vincolata alla identificazione e segregazione di carcasse e/o tagli e/o cosce che non potranno essere considerati conformi fino al completamento della macellazione della partita e dimostrazione della conformità del peso

medio vivo. È fatto divieto al macello di inviare a laboratori di sezionamento esterni le carcasse in attesa della verifica della conformità del peso medio vivo.

Le operazioni di regolarizzazione dovranno essere documentate registrando numero e peso delle carcasse distolte.

Il peso medio vivo partita ricostruito deve essere verificato e registrato in regime di autocontrollo dal macello e deve tassativamente rientrare nei requisiti previsti dall’Art. 5 del disciplinare, fatto salvo quanto previsto nel periodo di modifica temporanea previsto dal DM N.0039444 del 28/01/2022.

Se il peso medio vivo partita ricostruito non rientra nel range previsto l’intera partita viene esclusa dal circuito DOP.

Sulle carcasse escluse dal circuito DOP così come sopra specificato, il Macello deve:

- annullare, se presente, il tatuaggio di origine con l’apposizione di un timbro di annullo, mediante le tecniche ritenute più opportune, direttamente sopra il tatuaggio da annullare in modo indelebile ed inamovibile;
- registrare e documentare l’attività di regolarizzazione della partita;
- segnalare all’Allevamento la corrispondente attività di regolarizzazione;
- registrare nel sistema informatico l’attività di annullo dei tatuaggi, se presenti;
- registrare nella DM il numero dei suini macellati esclusi dalla IG a seguito delle operazioni di regolarizzazione.

7.4.4 RISPETTO ALL’ETÀ MINIMA DEI SUINI

Il Macello verifica che i suini siano di età conforme e con indicazioni univocamente corrispondenti.

Nel caso in cui le registrazioni inducano nel dubbio o palesino evidenze non ammissibili, il macello rinvia il relativo riscontro in sede di macellazione, mediante verifica. Qualora tale verifica confermi che i suini – o parte di essi – non abbiano conseguito i nove mesi di età, ovvero rechino indicazioni non univocamente conformi, il macello non opera ai fini del Disciplinare relativamente a tutte le carcasse suine attribuibili alle circostanze in questione.

| Lettera-mese | Mese di nascita | Mese di macellazione |
|--------------|-----------------|----------------------|
| T | Gennaio | Ottobre |
| C | Febbraio | Novembre |
| B | Marzo | Dicembre |
| A | Aprile | Gennaio |
| M | Maggio | Febbraio |
| P | Giugno | Marzo |
| L | Luglio | Aprile |
| E | Agosto | Maggio |
| S | Settembre | Giugno |
| R | Ottobre | Luglio |
| H | Novembre | Agosto |
| D | Dicembre | Settembre |

7.4.5 RISPETTO DELLO STATO SANITARIO E GENERALE

Il macello subordina la propria operatività ai fini del Disciplinare alla assicurazione che i suini vengano macellati in ottimo stato sanitario ed acquisisce in proposito tutte le attestazioni della competente Autorità Sanitaria.

Inoltre, nel corso delle operazioni di macellazione ed in funzione dei propri successivi adempimenti ai fini dei Disciplinare, il macello accerta:


- a) che siano esclusi verri e scrofe;
- b) il perfetto dissanguamento delle carcasse;
- c) l’assenza di miopatie conclamate (PSE e DFD, postumi evidenti di processi flogistici e traumatici, ecc.).

7.4.6 RISPETTO DELLA CONSERVAZIONE DELLE CARNI

Le carni suine fresche destinate a Salame Felino IGP – isolate dalla carcassa – devono essere conservate esclusivamente mediante refrigerazione, senza subire alcun processo di congelamento.

7.4.7 RISPETTO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI MACELLAZIONE (DM)

L’attività di macellazione si sviluppa e viene documentata in relazione alle partite di suini aventi i requisiti prescritti che sono macellate ai fini della IG Salame Felino nel corso della medesima giornata. Per “giornata di macellazione” si intende, conseguentemente, l’associazione tra l’univoca descrizione identificativa dei lotti di suini macellati nel medesimo giorno e la data delle operazioni corrispondenti che hanno luogo presso un determinato stabilimento di macellazione riconosciuto.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 23 di 31 |

I macelli documentano la propria attività di macellazione con l’emissione di una Dichiarazione di Macellazione (di seguito: DM) che, in riferimento al singolo lotto di macellazione, attesta:

- il numero dei suini macellati conformi ai fini della IGP;
- il numero degli eventuali suini distolti dalla IGP, con specificate le singole causali di inidoneità;
- le caratteristiche ed età dei suini.

Il Macello, prima di ogni singola consegna ai salumifici di prodotto idoneo ai fini della IGP, deve registrare nel portale RIFT una Dichiarazione Specifica per il prodotto IGP Salame Felino (DS). La DS può essere stampata in formato cartaceo e allegata al corrispondente DDT. Con la sua registrazione, il macello attesta la conformità della consegna ai fini IG. Nel caso di registrazione errata e/o incompleta tale da pregiudicare la certificabilità della consegna, il ricevente NON accetta la consegna in entrata ai fini IG.

I macelli, se non inseriti nel sistema informatico RIFT, possono anche documentare la propria attività di macellazione con l’emissione di una Dichiarazione Cumulativa del Macello (di seguito: DCM) che richiama origine, provenienza, numero ed età dei suini conformi ricevuti e macellati, relativamente ad ogni partita utilizzata per ogni singola giornata di macellazione. Essa attesta:

- la destinazione finale delle carni suine fresche;
- il quantitativo in Kg delle stesse;
- l’elenco degli allevamenti di provenienza, con gli estremi identificativi secondo legislazione vigente e/o altre forme di identificazione di altri circuiti DOP/IGP e la quantità dei suini con ognuna di esse, unitamente alla elencazione dei corrispondenti allevamenti di origine;
- la data di macellazione delle partite di suini certificate ed elencate nella DM;
- il numero dei suini macellati con riferimento ad ogni singola partita.

7.5 Criteri per l’esecuzione dei controlli ai fornitori di materia prima carne (laboratori di sezionamento)

Per le partite in entrata il Laboratorio di Sezionamento, deve:

- verificare che ogni singola consegna in entrata sia accompagnata dalla DS correttamente registrata e relativo DDT integrato dalla registrazione: “carcasse/mezzene/coppe idonee ai fini della produzione DOP/IGP” o altra dicitura equivalente. In presenza di eventuali omissioni/errori nella documentazione, che non pregiudichino le dichiarazioni ai fini della IGP, il Laboratorio di sezionamento chiede al Macello entro il giorno lavorativo successivo la documentazione integrativa e/o corretta;
- utilizzare carcasse/mezzene sulle quali, sulla cotenna, sia stato apposto il TIM identificativo del Macello e siano marcate, mediante inchiostro indelebile e termoresistente, con il codice che identifica il lotto di macellazione della singola AM (partita di suini macellata);
- utilizzare solo tagli anatomici che siano accompagnati dalla documentazione di cui al punto a) precedente.

Il Laboratorio di Sezionamento, prima di ogni singola consegna ai salumifici di prodotto idoneo ai fini della IGP, deve registrare nel portale RIFT una Dichiarazione Specifica per il prodotto IGP Salame Felino (DS). La DS può essere stampata in formato cartaceo e allegata al corrispondente DDT. Con la sua registrazione, il laboratorio attesta la conformità della consegna ai fini IG. Nel caso di registrazione errata e/o incompleta tale da pregiudicare la certificabilità della consegna, il ricevente NON accetta la consegna in entrata ai fini IG.

7.6 Criteri per l’esecuzione dei controlli ai produttori/salumifici/stabilimenti di lavorazione e agli affettatori/confezionatori del prodotto Salame Felino


Di seguito sono elencati i criteri da seguire presso i produttori/salumifici/stabilimenti di lavorazione, i laboratori di affettamento/confezionatori, nella verifica delle fasi rilevanti per il processo di produzione del Salame Felino.

7.6.1 Ubicazione stabilimento

La verifica dell’ubicazione ha lo scopo di verificare se tutte le sedi di produzione del soggetto sono situate nella zona di produzione prevista all’art. 3 del disciplinare.

Controlli interni

Ciascun soggetto provvede all’autocertificazione di ubicazione dello stabilimento mediante compilazione del modulo “Adesione al sistema di controlli di conformità” per il riconoscimento del Salame Felino nel formato specifico della tipologia di operatore aderente (ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6) e/o della domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento del Salame Felino (ECEPA/SFE2 + i relativi ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6), al momento di richiedere l’adesione nel sistema di controlli per il prodotto Salame Felino.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 24 di 31 |

Controlli esterni

ECEPA effettua:

- Verifica documentale del modulo Adesione al sistema di controlli di conformità per il riconoscimento del Salame Felino nel formato specifico della tipologia di operatore aderente (ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6) e/o della domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento del Salame Felino (ECEPA/SFE2 e i relativi ECEPA/SFE3, ECEPA/SFE5, ECEPA/SFE6) vedi punto 5.1.2;
- Verifica ispettiva in loco di tutte le sedi operative del soggetto destinate alla produzione del Salame Felino.

7.6.2 Procedure relative ai prodotti da certificare

Controlli interni

Ciascun soggetto deve predisporre idonee procedure e registrazioni al fine di:

A. gestire al meglio e documentare le attività relative alla produzione di Salame Felino.

Per uniformare le registrazioni relative a:

- controllo dei requisiti disciplinati;
- quantità e identificazione dei lotti di prodotto che entrano nel sistema di controllo (prodotto destinato);
- quantità e identificazione dei lotti etichettati e/o dichiarati conformi per ulteriore confezionamento.

ECEPA ha predisposto una scheda di lavorazione (ECEPA/SISFE) e degli appositi registri, inviati ai soggetti al momento della domanda di adesione e disponibili sul sito di ECEPA (www.ecepa.it). L'azienda può utilizzare i registri forniti oppure file e registri interni che presentino i medesimi campi ed informazioni.

Tali registri sono divisi in tre parti:

- 1 **Prodotto lavorato:** per registrare le informazioni relative ai prodotti in entrata e definire le quantità ed i lotti di materia prima carne destinati alla produzione di Salame Felino.
- 2 **Prodotto etichettato:** per riportare le quantità ed i lotti etichettati, come salami interi e/o tranci e/o prodotti destinati ad ulteriore confezionamento/affettamento.
- 3 **Prodotto affettato:** per registrare i lotti e le quantità destinate ad affettatura e le relative quantità di prodotto affettato ottenute.

I registri possono essere gestiti dal soggetto in formato elettronico e sono la base per le attività di verifica e di campionamento in azienda e per le comunicazioni al Masaf.

I soggetti devono mantenere tali registri in costante aggiornamento e comunicarli via e-mail ad ECEPA (in formato compatibile Excel) nella seguente modalità:

- l'ultimo giorno di ogni mese le registrazioni totali dei primi 15 giorni del mese stesso;
- ed entro il 15 del mese successivo le registrazioni totali del mese precedente.

In base a tali registri ECEPA provvederà a programmare le proprie attività di verifica e campionamento.

B. garantire la separazione spaziale o temporale dei processi di lavorazione di Salame Felino e produzioni generiche simili. La separazione fra Salame Felino e produzioni generiche simili presso lo stesso sito produttivo deve essere documentata e comunicata ad ECEPA.

In particolare, per la produzione di affettato, ciascun soggetto, che affetti Salame Felino e produzioni generiche simili presso lo stesso sito produttivo:

- ✓ in caso di separazione temporale deve comunicare i tempi dedicati alla lavorazione del Salame Felino, definendo un programma di lavorazione e comunicando ogni eventuale modifica dello stesso ad ECEPA;
- ✓ in caso di separazione spaziale deve comunicare le linee di lavorazione, gli impianti ed i locali utilizzati per la produzione di Salame Felino.

Controlli esterni

Gli ispettori ECEPA, durante le verifiche ispettive presso la sede di ciascun soggetto, verificano la presenza di un sistema documentale efficace per la gestione della produzione del Salame Felino (procedure documentate relative ai prodotti da certificare, registrazioni, ecc.) e valutano lo stato di aggiornamento e la congruità tra la produzione e le registrazioni. Lo scopo di tale verifica della documentazione è:


- valutare l'efficacia della documentazione predisposta dal soggetto per la gestione della produzione del prodotto Salame Felino;
- verificare l'applicazione da parte del soggetto stesso;
- verificare l'aggiornamento e la congruità delle registrazioni con la produzione presente presso il soggetto;
- verificare le registrazioni comprovanti la separazione spaziale o temporale dei processi di lavorazione di Salame Felino dalle produzioni generiche simili e/o il rispetto dei programmi di lavorazione inviati.

7.6.3 Approvvigionamento materie prime

Controlli interni

Ciascun soggetto deve:

- verificare in accettazione la presenza e la completezza dei certificati di origine delle carni rilasciati dal soggetto fornitore delle carni (macello/sezionatore), secondo quanto riportato ai §§ 7.4 e 7.5.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 25 di 31 |

- qualora il soggetto acquisti intermedi di lavorazione per la destinazione alla produzione di Salame Felino, esso deve eseguire controlli interni in accettazione in merito a:
 - ✓ rintracciabilità del lotto;
 - ✓ provenienza da soggetti certificati da ECEPA per la produzione di Salame Felino;
 - ✓ presenza di una dichiarazione del fornitore che indichi almeno:
 - il riferimento al d.d.t. di spedizione,
 - l’indicazione della partita venduta,
 - la data di salatura,
 - la quantità di prodotto venduta,
 - il tipo di prodotto venduto,
 - in caso di prodotto destinato all’affettatura, la data di confezionamento del prodotto sottovuoto.

Tali informazioni sono riportate nel modulo ECEPA/DcsSFE (dichiarazione conformità semilavorato) e nel modulo ECEPA/DcaSFE (dichiarazione conformità affettatura/confezionamento) per i prodotti destinati ad affettatura/confezionamento.

- Rendere disponibili, collegabili alle singole partite in lavorazione ed archiviare per almeno 1 anno dalla commercializzazione del prodotto, i documenti di registrazione inerenti ai controlli eseguiti in accettazione, tale registrazione devono essere conformi o contenere almeno i contenuti minimi riportati nella scheda di lavorazione ECEPA/SISFE.
- Mantenere in costante aggiornamento e comunicare via e-mail ad ECEPA i registri del prodotto marchiato e/o affettato nelle modalità descritte al § 7.6.2 punto A.

Controlli esterni

ECEPA effettua:

- Verifica ispettiva in loco degli approvvigionamenti, materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, allo scopo di valutare se il soggetto opera controlli interni in accettazione inerenti alla conformità di materie prime ed intermedi di lavorazione e se questi controlli sono efficaci;
- Verifica documentale campionando lotti in diverso stadio di lavorazione e valutando le dichiarazioni ed i controlli eseguiti.

7.6.4 Processo di produzione

Controlli interni

Ciascun soggetto deve:

- stabilire e mantenere procedure per il controllo del processo di produzione ai sensi dei requisiti riportati al Art.5 del Disciplinare;
- fornire evidenze documentate dell’avvenuto autocontrollo dei parametri previsti dal disciplinare e riportati al Art.5 del Disciplinare, conservando appositi documenti di registrazione dei controlli eseguiti. Per uniformare i documenti di registrazione ECEPA ha predisposto apposite schede di lavorazione delle carni che permettono di valutare in modo esaustivo la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati (Modello Registro Salame, DM, DS, ECEPA/DcsSFE, ECEPA/DcaSFE e ECEPA/SISFE), il soggetto dovrà quindi utilizzare tali moduli o schede riportanti almeno i contenuti minimi riportati in tali moduli o schede riportanti almeno i contenuti minimi di tali moduli. Questi documenti di registrazione devono essere disponibili, collegabili e congruenti alla lavorazione in corso, ed archiviati per almeno 1 anno dalla data di commercializzazione del prodotto. I dati principali relativi ai lotti in lavorazione devono essere riportati nel Registro prodotto lavorato come definito al § 7.6.2 e trasmessi ad ECEPA entro le modalità descritte in precedenza.

Controlli esterni

ECEPA effettua la verifica del processo produttivo presso il soggetto allo scopo di valutare:


- ✓ la conformità di quest’ultimo ai requisiti di lavorazione, asciugatura, stagionatura, tranciatura ed affettamento, commercializzazione del prodotto come definiti al Art.5 del Disciplinare. In proposito, durante tale verifica ECEPA controlla la presenza di evidenze documentate di conformità del processo produttivo in essere (Modello Registro Salame, DM, DS, ECEPA/DcsSFE, ECEPA/DcaSFE e ECEPA/SISFE). In particolare, l’attività di controllo del processo di affettamento è svolta sia durante le verifiche di sorveglianza sia durante le verifiche di campionamento/analisi secondo il piano dei controlli riportato nello Schema 1. Maggiori dettagli nel § 7.6.6 “Produzione di tranci, affettati o prodotti spellati”.
- ✓ la separazione spaziale o temporale dei processi di lavorazione di produzioni generiche simili e tutelate e le relative registrazioni comprovanti tale separazione.

7.6.5 Etichettatura del prodotto finito

Controlli interni

Ciascun soggetto deve:

- 1 stabilire e mantenere procedure o prassi di etichettatura dei prodotti finiti che contengano almeno le modalità di etichettatura, le registrazioni dei prodotti etichettati Salame Felino, il controllo dei prodotti etichettati, riportando tali informazioni nella scheda ECEPA/SISFE o in documenti riportanti almeno i contenuti di tale modulo e nel Registro Prodotto etichettato Salame Felino e affettato come definito al § 7.6.2;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 26 di 31 |

- 2 rendere disponibili, collegabili e congruenti alla lavorazione in corso, ed archiviare per almeno 1 anno dalla commercializzazione del prodotto, i documenti di registrazione inerenti alle suddette procedure;
- 3 mantenere in costante aggiornamento e comunicare i registri del prodotto lavorato, etichettato e affettato Salame Felino via e-mail, ad ECEPA (in formato compatibile Excel) nelle modalità descritte al § 7.6.2 punto A;
- 4 garantire congruità fra materie prime, prodotto destinato alla produzione di Salame Felino e Salame effettivamente etichettato Salame Felino;
- 5 rimuovere dalla filiera i lotti non conformi ed etichettare solo i lotti giudicati conformi al disciplinare;
- 6 registrare il prodotto finito (PF) destinato ad ulteriore confezionamento;
- 7 utilizzare le etichette conformi alle prescrizioni contenute nel Disciplinare (Art.8) e, eventuali, prescrizioni del Consorzio di tutela della IGP Salame Felino. Allo scopo si ricorda che:
 - a) sulle etichette/confezioni deve essere riportata la dicitura: “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero competente” seguita dalla parola ITALIA o dalla bandiera tricolore;
 - b) ogni altra eventuale informazione o indicazione rivolta al consumatore sulle confezioni o nella pubblicità dovrà attenersi a criteri di correttezza e non risultare ingannevole;
 - c) il produttore ne assume la diretta responsabilità nei confronti delle autorità pubbliche competenti in materia.

Controlli esterni

ECEPA effettua la sorveglianza sulla corretta etichettatura mediante il controllo a campione presso il soggetto dell’etichettatura del prodotto finito giacente, allo scopo di valutare il corretto uso delle etichette ed in generale il rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare (Art.8) e del Consorzio di tutela della IGP Salame Felino che, nell’esercizio delle funzioni di tutela della IG e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un’attività di valutazione o consulenza dell’etichetta antecedentemente all’impiego della medesima da parte degli operatori.

7.6.6 Produzioni di tranci, affettati o prodotti spellati

Controlli interni

Ciascun soggetto deve:

- a) garantire la corrispondenza tra lotto finale ottenuto dalla spellatura, tranciatura o affettatura e lotto/i di produzione ed assicurare la sua conformità ai requisiti del disciplinare di produzione;
- b) riportare le informazioni necessarie per la gestione della rintracciabilità e per il calcolo delle quantità etichettate Salame Felino, negli appositi registri “Registro prodotto etichettato Salame Felino” e “Registro affettato Salame Felino” disponibili sul sito di ECEPA (www.ecepa.it), tali dati debbono essere comunicati a ECEPA come previsto al § 7.6.2 punto A;
- c) prima di procedere alla spellatura, tranciatura, o affettatura dei pezzi destinati all’etichettatura, comunicare ad ECEPA, al fine di assicurare i controlli sul processo:
 - o data e orari programmati di spellatura, tranciatura, affettatura;
 - o eventuali variazioni a date e orari programmati, già comunicati ad ECEPA.

Controlli esterni

ECEPA effettua:

- a) verifiche a campione presso i soggetti al momento della spellatura, tranciatura o affettatura dei pezzi destinati a etichettatura. Infatti, a causa della delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario verificare che le operazioni di tranciatura/affettatura siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto, al fine di garantire che il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l’aria sia il più breve possibile, prevenendo così fenomeni di imbrunimento del colore e formazione di odori anomali. Tali verifiche sono condotte con i seguenti obiettivi:
 - o valutare la conformità dei lotti destinati alla tranciatura/affettatura, anche attraverso il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre alle relative valutazioni chimico-fisiche, microbiologiche ed organolettiche (per maggiori dettagli si rimanda all’Art.2 del Disciplinare e al § 6 del presente piano);
 - o verificare la corrispondenza e la rintracciabilità tra prodotto finito e lotto in lavorazione.
- b) verifiche documentali delle registrazioni relative alla spellatura, tranciatura ed all’affettatura (ECEPA/SISFE e ECEPA/DcaSFE) valutando le corrispondenze fra i lotti e la loro conformità al disciplinare sia delle fasi di lavorazione che la conformità delle materie prime utilizzate.

7.7 Criteri per l’esecuzione dei controlli di conformità del prodotto finito

La verifica della conformità del prodotto finito a quanto stabilito dal disciplinare di produzione è effettuata a campione, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

Controlli interni

Il soggetto deve predisporre ed attuare un piano di valutazione delle caratteristiche del prodotto finito, della materia prima e del processo effettuando valutazioni chimico-fisiche, microbiologiche ed organolettiche secondo la frequenza minima riportata nella

tabella di seguito, in modo da garantire che il prodotto destinato sia conforme ai requisiti stabiliti dall' Art. 2 del Disciplinare di produzione.

Il numero dei campioni deve essere definito in funzione della tabella seguente:

| Salumifici /stabilimenti di lavorazione: kg di carne destinati a Salame Felino | N° campioni da prelevare |
|---|---------------------------------|
| Fino a 50.000 | 1 |
| Da 50.001 a 400.000 | 2 |
| Da 400.001 a 3.000.000 | 3 |
| Oltre 3.000.000 | 4 |

| Stabilimenti di affettamento/confezionamento kg di Salame Felino in affettamento | N° campioni da prelevare |
|---|---------------------------------|
| Fino a 50.000 | 1 |
| Da 50.001 a 140.000 | 2 |
| Oltre 140.000 | 3 |

Il prodotto in analisi deve essere segregato in attesa dei risultati; il lotto potrà rimanere nel circuito IGP solo se le analisi ne attesteranno la conformità, in caso contrario dovrà essere declassato. A fronte di Non Conformità rilevate e reiterate, l'operatore dovrà gestire la NC con azioni correttive e/o preventive.

Controlli esterni

ECEPA effettua:

- verifiche dei controlli e delle prove finali allo scopo di valutare se il soggetto provvede ad effettuare autocontrolli delle caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche ed organolettiche sul prodotto finito e se i risultati ottenuti da queste analisi sono conformi ai parametri indicati dal Disciplinare di produzione Art.2.
- campionamenti ed analisi del prodotto secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.7.2 al fine di verificare la conformità del prodotto e la capacità del soggetto nell'immettere al consumo prodotti conformi.

7.7.1 Criteri dei controlli esterni

Le verifiche sul prodotto finito sono effettuate tramite campionamento delle partite, e valutazione per confronto tra i risultati delle analisi di laboratorio e i parametri stabiliti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione.

La frequenza ed il metodo di campionamento sono descritti al successivo punto 7.7.2.2.

Le analisi dei campioni sono effettuate, su commissione di ECEPA, da laboratori con prove accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e qualificati.

ECEPA verifica l'attività dei singoli laboratori di prova, incaricati di eseguire le analisi sui prodotti controllati dall'ente stesso, almeno una volta all'anno sottoponendo ad analisi uno stesso campione in doppio, all'insaputa del laboratorio, e valutando che la differenza fra i due risultati ottenuti sia compresa nell'intervallo di ripetibilità dei metodi applicati dal laboratorio.

In caso di esito negativo della verifica, ECEPA provvede a registrare le Non Conformità riscontrate e a trasmetterle al laboratorio. ECEPA provvede a sospendere l'incarico di eseguire le analisi su quel prodotto presso quel laboratorio, qualora lo stesso non dia evidenza della risoluzione delle Non Conformità, nei tempi definiti da ECEPA. La responsabilità di sospendere un fornitore è demandata al Direttore della Qualità.

Delle valutazioni effettuate, è tenuta registrazione.

7.7.2 Modalità per l'esecuzione della Verifica Ispettiva di Campionamento/Analisi

Il campionamento è effettuato in azienda sia da personale incaricato specificatamente da ECEPA che dagli ispettori durante le Verifiche Ispettive. I campioni sono raccolti e registrati tramite il modulo ECEPA/Schedacamp o ECEPA/RVI.

Durante le verifiche di campionamento/analisi l'ispettore o verifica anche la conformità della materia prima (carne, semilavorato, prodotto finito per affettamento/confezionamento) dei lotti campionati, alle prescrizioni del presente piano di controllo.

La procedura di campionamento per il prodotto Salame Felino è descritta nel § 7.7.2.4.

Il lotto oggetto di campionamento viene segregato per la commercializzazione all'IGP in attesa di concludere le valutazioni sul prodotto stesso.

7.7.2.1 Materiale da campionare

Oggetto del campionamento possono essere:

- il prodotto a fine stagionatura: prodotto intero e/o intero spellato e/o trancio;

- il prodotto intero spellato da destinare all'affettamento;
- il prodotto affettato.

I campioni sono raccolti per sottoporli ad analisi di tipo Chimico-Fisiche, Microbiologiche ed Organolettiche, secondo quanto definito nel successivo paragrafo 7.7.2.5.

7.7.2.2 Numero di campioni

Il numero dei campioni è definito in funzione della potenzialità aziendale a produrre Salame Felino, ovvero della quantità di prodotto destinata a IGP dell'anno precedente.

Tabella 7.7.2.2.1: Frequenza di campionamento in funzione della produzione per prodotto intero o porzionato

| Salumifici /stabilimenti di lavorazione: kg di carne destinati a Salame Felino | N° campioni da prelevare |
|---|---------------------------------|
| Fino a 20.000 | 1 |
| Da 20.001 a 50.000 | 2 |
| Da 50.001 a 150.000 | 3 |
| Da 150.001 a 400.000 | 4 |
| Da 400.001 a 1.200.000 | 5 |
| Da 1.200.001 a 3.000.000 | 6 |
| Da 3.000.001 a 7.000.000 | 7 |
| Da 7.000.001 a oltre | 8 |

Tabella 7.7.2.2.2: Frequenza di campionamento in funzione della produzione per prodotto affettato

| Stabilimenti di affettamento/confezionamento kg di Salame Felino affettata | N° campioni da prelevare |
|---|---------------------------------|
| Fino a 20.000 | 1 |
| Da 20.001 a 40.000 | 2 |
| Da 40.001 a 80.000 | 3 |
| Da 80.001 a 140.000 | 4 |
| Da 140.001 a 200.000 | 5 |
| Da 200.001 a oltre | 6 |

Ogni campione dovrà essere costituito da almeno tre aliquote di cui una destinata al laboratorio per le analisi, una conservata dall'OdC come contro campione in caso di revisione del dato e una conservata dall'operatore stesso.

Il numero di campioni da prelevarsi nell'arco dell'anno può essere ricalcolato qualora ci siano modifiche nella quantità di prodotto realmente destinato a Salame Felino. La suddetta verifica è da farsi sulla base di produzione reale dell'azienda, comunicata tramite i registri di lavorazione.

7.7.2.3 Programmazione campionamenti

La programmazione dei campionamenti è gestita tramite registro elettronico, dove viene riportata, per ogni soggetto, la quantità destinata a IGP dell'anno precedente o diversa su motivata richiesta dell'operatore. Attraverso questo registro è possibile individuare, soggetto per soggetto, il numero di campioni da prelevare. Ad ogni campionamento sono aggiornati i dati, scalando i campioni effettuati dal numero totale di campioni in programma.

7.7.2.4 Modalità di campionamento

7.7.2.4.1 Individuazione dei campioni


Ai fini della individuazione dei prodotti da campionare valgono le seguenti definizioni:

- a) **Prodotto a fine stagionatura:** salame che sia in stagionatura da almeno 25 giorni.
- b) **Prodotto spellato pronto per l'affettamento:** Salame a fine stagionatura, già etichettabile come Salame Felino, spellato, prima di eseguire le operazioni di affettamento.
- c) **Prodotto affettato:** Salame, a fine stagionatura, che sia stato affettato e confezionato.

Il campione di prodotto da prelevare è determinato nel seguente modo, differente a seconda della tipologia di prodotto da campionare.

- a) Prodotto **a fine stagionatura e/o spellato pronto per l'affettamento:**

- 1 Si consulta il "Registro prodotto lavorato Salame" per individuare i lotti di Salame destinati ad etichettatura campionabili;

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 29 di 31 |

- 2 L'individuazione del/i lotto/i da cui campionare è fatta agli ispettori ECEPA in azienda in modo casuale tra quelli previsti dal Registro e ancora presenti;
- 3 Attraverso una tabella di numeri casuali fornita da ECEPA l'ispettore individua all'interno del lotto il pezzo da prelevare.

b) Prodotto **affettato**:

- 1 Si consulta il “Registro affettato Salame” per individuare i lotti di Salame destinabili ad affettamento come Salame Felino affettato;
- 2 L'individuazione del/i lotto/i da cui campionare è fatta agli ispettori ECEPA in azienda in modo casuale tra quelli previsti dal Registro e in corso di lavorazione/affettamento;
- 3 Attraverso una tabella di numeri casuali fornita da ECEPA l'ispettore individua all'interno del lotto il pezzo da prelevare. In caso di prelievo in linea durante l'affettamento del lotto si procederà prelevando casualmente le vaschette dalla linea di produzione durante la lavorazione stessa senza l'ausilio della tabella di numeri casuali.

7.7.2.4.2 *Registrazione del campione*

Una volta prelevato il campione, l'incaricato appone un'etichetta identificativa sul campione stesso, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- Data del campionamento,
- N° identificativa azienda,
- N° id. camp. (ricavato dal database registro campionamento/analisi).

Tale etichetta dovrà essere apposta in modo da evitarne la manomissione: sullo spago in caso di prodotto intero, sulla saldatura, in caso di sottovuoto o vaschetta di affettato.

Il lotto di prodotto in analisi dovrà essere segregato per la commercializzazione all'IGP in attesa dei risultati.

Il campione è successivamente registrato dalla Segreteria Tecnica o dall'addetto al campionamento, nell'apposito registro elettronico e quindi consegnato al laboratorio per l'esecuzione delle analisi.

La sigla da utilizzare nel registro elettronico per identificare questo prodotto è preceduta dal prefisso: SFE.

7.7.2.5 *Esecuzione dell'analisi*

I campioni prelevati e registrati da ECEPA sono consegnati al Laboratorio incaricato, il quale provvede ad eseguire le analisi richieste (parametri indicati all'Art.2 del Disciplinare) e a comunicare i risultati ottenuti ad ECEPA.

7.7.2.6 *Risultati della Verifica Ispettiva di Campionamento/Analisi revisione del dato*

I risultati delle analisi forniti dal laboratorio sono raccolti e confrontati (per ogni parametro) con i valori limite previsti dal disciplinare da parte dell'RGVI e della Segreteria Tecnica con il supporto del software del database “Registro Campionamento/Analisi”.

Sulla base dei risultati suddetti si opera secondo i seguenti criteri:

- a) se tutti i parametri sono nei limiti dei valori previsti dal Disciplinare viene compilato il rapporto di verifica ispettiva RapportoCamp che, dopo riesame del DQ, viene trasmesso all'operatore per comunicare l'esito “CONFORME” della valutazione della produzione campionata. Il lotto può essere liberato e proseguire nella filiera IGP;
- b) se viene riscontrato, anche per un solo parametro, lo scostamento dei valori dei risultati dai limiti previsti dal Disciplinare si compila ugualmente il rapporto di verifica ispettiva RapportoCamp che, dopo verifica del DQ, viene trasmesso al soggetto con l'indicazione della possibilità dell'azienda di richiedere entro 3 giorni l'analisi di revisione. Se l'azienda richiede l'analisi di revisione si procede come indicato nel punto § 7.7.2.7. Se l'azienda non richiede l'analisi di revisione il rapporto di verifica ispettiva RapportoCamp viene sottoposto al CoCe per la delibera della NC

7.7.2.7 *Analisi di revisione*

L'analisi di revisione sarà svolta usualmente presso un laboratorio differente dal precedente che abbia l'accreditamento per quelle analisi. Le analisi possono essere fatte anche presso lo stesso laboratorio qualora sia richiesto dall'azienda o non sia disponibile un laboratorio differente accreditato. L'analisi di revisione sarà fatta utilizzando il controcampione precedentemente prelevato dall'Organismo di Controllo. Allo scopo verrà analizzato solo il/i parametro/i al di fuori dei limiti previsti dal Disciplinare. L'esito dell'analisi sarà ugualmente riportato sul rapporto di verifica ispettiva RapportoCamp che, dopo verifica del DQ, determinerà o meno il rilascio di una Non Conformità:

- a) se la valutazione dell'analisi di revisione risulta “CONFORME” si procede secondo quanto definito al punto a) del § 7.7.2.6,
- b) se gli esiti dell'analisi di revisione risultano ancora al di fuori dei limiti del disciplinare, ECEPA provvederà a portare i risultati al CoCe che delibererà:
 - emettere una Non Conformità secondo quanto indicato nello Schema I dei controlli,
 - comunicare all'operatore di escludere dalla filiera IGP, il lotto che era stato momentaneamente segregato,
 - operare secondo quanto riportato al § 7.7.2.8 per la gestione della NC analitiche e al § 8 per la gestione delle NC in generale.

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 30 di 31 |

Le spese di campionamento e le spese delle analisi di laboratorio sono a carico della parte soccombente secondo quanto riportato nel tariffario PC-045.

7.7.2.8 Gestione della Non Conformità analitiche

L’OdC a seguito di Non Conformità grave sul prodotto, effettuerà una verifica di campionamento suppletivo su un successivo lotto di produzione al fine di verificare le condizioni di conformità per la produzione IGP.

Il soggetto dovrà proporre, entro i tempi indicati, i trattamenti e le Azioni Correttive da intraprendere per la risoluzione della Non Conformità riscontrata.

L’efficacia delle Azioni Correttive intraprese dal soggetto sarà in ogni modo valutata nella successiva Verifica di Campionamento/Analisi. I risultati della valutazione sono verificati dalla Segreteria Tecnica, approvati dal DQ e quindi comunicati ufficialmente all’azienda.

8 Gestione delle Non Conformità

A seguito delle verifiche effettuate sul processo e sul prodotto, lungo tutta la filiera produttiva, si possono riscontrare delle situazioni di Non Conformità per il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e prodotto indicati nel disciplinare e nel presente piano di controllo.

Le Non Conformità possono essere rilevate sia dagli operatori coinvolti nella produzione del prodotto Salame Felino lungo tutta la filiera produttiva, sia da ECEPA.

8.1 Non Conformità individuate da parte degli operatori della filiera

Se gli operatori coinvolti nella filiera rilevano delle Non Conformità, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

1. mantenere una registrazione delle Non Conformità rilevate e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all’interno dei requisiti di conformità;
2. nel caso in cui la Non Conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dimostrare con evidenze oggettive che il prodotto non si stato destinato alla produzione di Salame Felino e comunicare tempestivamente ad ECEPA le Non Conformità rilevate ed i provvedimenti presi.

8.2 Non Conformità individuate da parte di ECEPA

ECEPA può emettere Non Conformità nell’ambito della sua attività di controllo fatta:


- A. alla fine della Verifica ispettiva di certificazione o di sorveglianza fatta presso l’Organizzazione. In tal caso, l’ispettore redige il rapporto di Verifica Ispettiva ECEPA/RVI, riportando la descrizione delle proposte di Non Conformità;
- B. alla fine della Verifica ispettiva di Campionamento/Analisi. Sulla base dei risultati delle analisi l’ispettore redige il rapporto ECEPA/RapportoCamp, riportando la descrizione delle eventuali proposte di Non Conformità;
- C. a seguito di verifiche documentali effettuate da ECEPA come riportato nello Schema 1;
- D. a seguito di analisi del prodotto effettuate da ECEPA come riportato al § 7.7.2.

La classificazione di tali Non Conformità sarà proposta dall’ispettore/i, secondo lo Schema 1 – Piano di controllo del prodotto Salame Felino.

Le proposte di Non Conformità riscontrate sono portate all’attenzione del CoCe entro 25 giorni dalla data di rilievo per la relativa delibera e notificate al soggetto tramite il modulo ECEPA/NC-AC entro 5 giorni lavorativi da tale delibera, come riportato al successivo iter emissione Non Conformità (§ 8.2.1). Le Non Conformità comunicate possono essere Gravi o Lievi e, a seconda del caso, dovranno essere adottati i comportamenti riportati nei §§ 8.2.1.1 e 8.2.1.2

8.2.1 ITER EMISSIONE NON CONFORMITÀ

| Fasi | Tempi | | Descrizione |
|-------------------|----------------|-------|---|
| Rilievo | 30 gg | | Rilievo Non Conformità verifiche Ispettive, Documentali e Analitiche |
| Delibera | | | |
| | Ricorso | 45 gg | 5 gg |
| 30 gg | | | Ricorso azienda: ○ se accolto la NC risulta annullata ○ se respinto la NC risulta Consolidata |
| Definitiva | | | NC Consolidata definitiva. |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|
|  | Piano per il controllo di conformità del prodotto IGP “Salame Felino” | | | PC-046 |
| | PC-046 rev2.1.docx | Edizione n°2 | Revisione n° 2.1 | Data 25/01/2024 |
| | | | | pag. 31 di 31 |

8.2.1.1 Non Conformità Grave

- ✓ Il soggetto dovrà comunicare (compilando il modulo ECEPA/NC-AC nei relativi spazi) ad ECEPA, **entro una settimana dalla conferma della NC**, il Trattamento della NC (TNC) che intende applicare, specificando in modo chiaro il destino dell'intero quantitativo di prodotto oggetto della Non Conformità grave.
- ✓ il soggetto dovrà proporre (compilando il modulo ECEPA/NC-AC nei relativi spazi), **entro un mese dalla conferma della NC**, le Azioni Correttive che intende applicare al fine di rimuovere la causa che ha determinato la NC.
- ✓ ECEPA effettuerà quindi la verifica dell'adeguatezza del TNC e del piano delle azioni correttive proposte.
- ✓ Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del TNC e delle AC definite dal soggetto, ECEPA comunicherà al soggetto, l'accettazione o meno delle stesse.
- ✓ Se il TNC e/o l'AC proposta fossero ritenute inadeguate, ECEPA richiederà al soggetto la riformulazione degli stessi e li sottoporrà a nuova verifica. In caso di accettazione, il soggetto potrà ritenerle adeguate e metterle in atto.
- ✓ Successivamente ECEPA verifica l'efficacia delle AC alle Non Conformità gravi. Se l'azione correttiva è riconducibile ad aspetti di tipo documentale, è sufficiente che questi siano inviati dall' Azienda ad ECEPA. L'ispettore incaricato effettuerà quindi un'ulteriore valutazione documentale per verificare l'efficacia dell'AC.
- ✓ Nel caso in cui l'AC non riguardasse la sola documentazione, ma rendesse necessaria un'ulteriore verifica in azienda, sarà programmata una verifica suppletiva, il cui costo sarà a carico del soggetto. Nel caso in cui fosse necessario effettuare un'ulteriore analisi sul prodotto, sarà programmato il campionamento e i costi della verifica di campionamento e delle analisi saranno a carico del soggetto.
- ✓ In fase di sorveglianza, il prodotto oggetto di Non Conformità grave deve essere escluso dal circuito IGP. Tutte le Non Conformità gravi saranno notificate da ECEPA all'ICQRF ai sensi del Decreto Legislativo del 19 novembre 2004, n. 297.

8.2.1.2 Non Conformità Lieve

- ✓ Il soggetto invierà ad ECEPA, **entro un mese dalla conferma della NC**, il modulo ECEPA/NC-AC compilato, per dare evidenza ad ECEPA di aver preso in carico anche le Non Conformità lievi pianificando il trattamento delle stesse e definendo le AC da intraprendere.
- ✓ ECEPA effettuerà quindi la verifica dell'adeguatezza del TNC e del piano delle azioni correttive proposte.
- ✓ Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del TNC e delle AC definite dal soggetto, ECEPA comunicherà al soggetto, l'accettazione o meno delle stesse.
- ✓ Se il TNC e/o l'AC proposta fossero ritenute inadeguate, ECEPA richiederà al soggetto la riformulazione degli stessi e li sottoporrà a nuova verifica. In caso di accettazione, il soggetto potrà ritenerle adeguate e metterle in atto.
- ✓ il TNC, l'AC e la verifica dell'efficacia, saranno invece valutati nel corso della successiva verifica di sorveglianza presso il soggetto.

8.3 Reiterazione della medesima Non Conformità lieve

Nel caso in cui, in sede di Verifica Ispettiva di Sorveglianza o di Verifica Ispettiva Suppletiva, si riscontrino la reiterazione per almeno 2 volte della medesima Non Conformità lieve, nell'arco di 12 mesi, già rilevata in precedenza, ECEPA programma una nuova verifica suppletiva presso il soggetto.

9 Reclami e appelli/ricorsi

9.1 Reclami

Nei casi in cui gli operatori appartenenti al circuito tutelato della IGP ritengano che nelle attività di controllo effettuate da ECEPA si realizzassero situazioni non congrue (es. condotta degli ispettori in azienda, gestione della pratica da parte di ECEPA, etc.), gli stessi possono inoltrare a ECEPA un reclamo formale. Il reclamo deve essere indirizzato ad ECEPA e deve contenere la descrizione delle situazioni ritenute non congrue. ECEPA assicura la trattazione, l'esame e la valutazione dei reclami secondo quanto previsto dalla PC-007, che può essere richiesta ad ECEPA.

9.2 Ricorsi

Il ricorso è il formale appello scritto ad una decisione presa da ECEPA in merito all'attività di certificazione (es. revoca della certificazione, non accettazione di un reclamo, etc.) ed è inviato entro trenta giorni, a mezzo A/R o mediante posta elettronica certificata, al Presidente ECEPA (in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo).

L'organo deliberante in merito ai ricorsi è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente; in caso di soccombenza parziale le suddette spese sono proporzionalmente ridotte.

Le modalità secondo cui procedere sono descritte nella procedura di riferimento PC-007, che può essere richiesta ad ECEPA.

10 Riservatezza

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sulla denominazione, ECEPA assicura agli operatori della filiera disciplinata della IGP Salame Felino il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con gli operatori ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.